



REGIONE LOMBARDIA



COMUNE DI LIVIGNO

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Ai sensi della DGR N° X/4229 del 23/10/2015

"Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica"

Allegato B - Elaborato Normativo

Committente:

Comune di Livigno (SO)

Progettisti:

**Studio di Consulenza Geologica GEO 3
Via Bosatta, 4 - SONDRIO
Geologi D. Grossi & G. Conforto**



Tipo di elaborato:

elaborato testuale

Data:

settembre 2017

Aggiornamento:

Oggetto:

Indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	RETICOLO PRINCIPALE E MINORE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI Livigno.....	5
3	FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA.....	61
3.1	Definizioni.....	62
4.	NORME DI POLIZIA IDRAULICA PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO PRINCIPALE..	65
5.	NORME DI POLIZIA IDRAULICA PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE.....	65
5.1	Fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore.....	65
5.1.1	Individuazione delle fasce di polizia idraulica.....	66
5.2	Attività vietate.....	68
5.3	Lavori ed opere soggetti a concessioni.....	70
5.4	Lavori ed opere soggetti a nulla-osta idraulico.....	71
5.5	Proprietari frontisti.....	71
5.6	Interventi ammissibili con procedura d'urgenza.....	72
5.7	Casi particolari.....	72
6.	CONCESSIONE DEMANIALE.....	73
6.1	Obblighi del concessionario.....	73
6.2	Cessione/subconcessione.....	74
6.3	Subingresso mortis causa.....	74
6.4	Modifica.....	75
6.5	Rinnovo.....	75
6.6	Rinuncia.....	75
6.7	Decadenza.....	75
6.8	Revoca.....	76
6.9	DURATA DELLE CONCESSIONI.....	76
7.	PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI.....	77
7.1	Modalità di esecuzione delle opere.....	77
7.1.1.	Attraversamenti da realizzare.....	77
7.1.2.	Attraversamenti esistenti.....	78
7.1.3.	Difese spondali.....	79
7.1.4	Sottopassi.....	79
7.1.5.	Scarichi.....	80
7.1.6	Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale.....	81
7.2	Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico.....	82

7.2.1 Procedura relativa ad una pratica nuova.....	82
7.2.2 Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica.....	85
7.2.3 Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia.....	85
7.2.4 Procedura relativa alla revoca.....	85
7.2.5 Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi.....	86
8. SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI.....	86
9. FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO.....	86
10. CORSI D'ACQUA COPERTI.....	87

Appendice 1: Stralcio del R.D. n° 523 del 1904

Appendice 2: Stralcio delle norme di Attuazione del PAI riguardanti le aree in dissesto idrogeologico che interferiscono con il reticolo idrografico.

Allegato 1: Allegato F della D.G.R. n X/4229 del 23 ottobre 2015: Canoni Regionali di Polizia Idraulica.

Allegato 2: Allegato G della D.G.R. n X/4229 del 23 ottobre 2015: Modulistica.

1 PREMESSA

Il Comune di Livigno è dotato di uno studio del reticolo minore redatto novembre 2007 dallo Studio Paoletti e ritenuto conforme, ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 – “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3, comma 114 della L. R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e successivamente modificata con D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 – “Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”, approvato con parere tecnico n. AD14.2008.0003427 del 16 giugno 2008, rilasciato dallo S.T.E.R di Sondrio.

Tale studio è stato aggiornato nel novembre 2012 dai Geol. Giovanna Sacchi e Dimitri Bassanelli ai sensi della D.G.R. 22 dicembre 2011 n. 2762, Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici, con definizione di una specifica normativa che regolamenti l’utilizzo del suolo all’interno degli alvei e nelle relative fasce di rispetto, approvato con parere tecnico n. AE11.2013.0002434 del 24 maggio 2013, rilasciato dallo S.T.E.R di Sondrio.

Negli ultimi anni la Regione Lombardia ha emanato numerose delibere di giunta che hanno introdotto importanti modifiche alla normativa riguardante i reticoli idrografici.

Questo fatto ha indotto il Comune di Livigno ad aggiornare e rivedere lo studio del proprio reticolo idrografico.

Il presente l’elaborato normativo, contiene l’indicazione delle attività vietate, consentite o soggette a nullaosta idraulico all’interno delle fasce di rispetto, individuate lungo il reticolo idrografico, in conformità ai criteri definiti dalla nuova D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”.

Tale documento forma con l’Elaborato Tecnico, costituito dalla relazione tecnica e dalla cartografia, il Documento di Polizia Idraulica che una volta approvato dalla STER di Sondrio, farà parte integrante delle “Norme geologiche di Piano”, recepite nel “Piano delle Regole” del PGT.

Si precisa che sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno, o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di

sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Il presente elaborato si articola in:

- a) Un disposto normativo “Norme di Polizia Idraulica”;
- b) Un disposto procedurale “Procedure in materia di Polizia Idraulica” redatto secondo le indicazioni contenute negli allegati della D.G.R. X/2591 del 31 ottobre 2014.

In appendice alla presente normativa sono riportati:

- Stralcio del R.D. n° 523 del 1904;
- Stralcio delle norme di Attuazione del PAI riguardanti le Fasce Fluviali dell’Adda;
- Stralcio delle norme di Attuazione del PAI riguardanti le aree in dissesto idrogeologico che interferiscono con il reticolo idrografico.

In allegato alla presente normativa sono riportati:

- 1) i nuovi Canoni Regionali di Polizia Idraulica (Allegato F della D.G.R. X/2591 del 31 ottobre 2014);
- 2) la Modulistica (Allegato G della D.G.R. X/2591 del 31 ottobre 2014.).

2 RETICOLO PRINCIPALE E MINORE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIVIGNO

Fanno parte del **RETICOLO PRINCIPALE** del Comune di Livigno i seguenti corsi d'acqua riportati nella tabella sottostante.

	Denominazione	Codice prog.	Fascia di risp.
1	CT10: Spol (Fiume)	SO190Z	10 m
2	CT10: Acqua del Gallo (Torrente)	SO191Z	10 m
3	CT10: Vallaccia (Torrente)	SO192Z	10 m
4	CT10: Valle Pila (Torrente)	SO193Z	10 m
5	CT10: Valle di Foscagno (Torrente)	SO194Z	10 m
6	CT10: Tresenda (Torrente)	SO195Z	10 m
7	CT10: Valle Vago (Torrente)	SO196Z	10 m
8	CT10: Rin del Monte (Torrente)	SO197Z	10 m
9	CT10: Federia (Torrente)	SO198Z	10 m
10	CT10: Valle del Saliente (Torrente)	SO199Z	10 m
11	CT10: Valle Viera (Torrente)	SO200Z	10 m

Fanno parte del **RETICOLO MINORE** del Comune di Livigno i seguenti corsi d'acqua riportati nelle tabelle sottostanti. L'attribuzione del codice univoco dell'elemento idrografico è stata definita in base alle lunghezze dei singoli elementi costituenti il torrente; sono stati riportati sia i nomi contenuti all'interno del Reticolo Master fornito da Regione Lombardia, sia i nomi degli elementi idrografici contenuti nella ricerca documentale realizzata a cura del Comune di Livigno sulle antiche mappe catastali; è riportata la fascia larghezza della fascia di rispetto e, nel caso di larghezza inferiore a 10 m, la fascia altimetrica in cui si realizza la deroga; in tali casi è indicata la fascia altimetrica massima senza distinzione nel caso tale deroga sia differente sulle opposte sponde dell'elemento idrografico.

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0001	Fiume Spol	Valle dell'Orsera	10	
03014037_0002	Torrente Val Nera	Torrente	10	
03014037_0003	Torrente Val di Campo	Torrente Val di Campo	10	
03014037_0004	Torrente Tresenda	Torrente Valle delle Mine	10	
03014037_0005	Torrente Rin del Monte	Torrente Valletta di Monte di Dentro	10	
03014037_0006	Torrente Vallaccia		10	
03014037_0007		Riale di Baitégl	10	
03014037_0008	Torrente Federia		10	
03014037_0009		Valle di Saliente Alto	10	
03014037_0010	Torrente Valle del Saliente		10	
03014037_0011	Torrente Valle Viera	Valle Viera	10	
03014037_0012	Torrente Valle Pila	Torrente Pila	10	
03014037_0013	Torrente La Valletta del Monte di Fuori	Torrente Valletta del Monte di Fuori	10	
03014037_0014		Torrente Rin da Rin	5	1858 - 1842
03014037_0014	Torrente Rin da Rin	Torrente Rin da Rin	10	
03014037_0015	Torrente Valle del Laverone	Valle del Leverone	10	
03014037_0016	Torrente Valle del Forno	Valle del Forno	10	
03014037_0017	Torrente Valle Alpisella		10	
03014037_0018	Torrente Val Trenzeira		10	
03014037_0019	Torrente Val della Fornace		10	
03014037_0020	Torrente Spazze' dei Clus	Spazze del Clus	10	
03014037_0021	Torrente Rino Toscie		10	
03014037_0022	Torrente Rin di Val Fin		10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0023		Rio de Gien	5	1862 - 1858
03014037_0023	Torrente Rin di Gien	Rio de Gien	10	
03014037_0024	Torrente Rin della Roina		10	
03014037_0025	Torrente Rin del Ciucco	Rio della Val Grande	10	
03014037_0025		Rio di Bòndi	10	
03014037_0026		Rio de Gemel	5	1869 - 1857
03014037_0026	Torrente Rin de Gemel	Rio de Gemel	10	
03014037_0027	Torrente Rin de Clus		10	
03014037_0028	Torrente Rin de Borch		5	1872 - 1861
03014037_0028	Torrente Rin de Borch		10	
03014037_0029			10	
03014037_0030			10	
03014037_0031			10	
03014037_0032		Rio della Roina	10	
03014037_0033			10	
03014037_0034			10	
03014037_0035		Valle della Grande Rovina	10	
03014037_0036			10	
03014037_0037			10	
03014037_0038		Valle de Cròsaröl	10	
03014037_0039			10	
03014037_0040			10	
03014037_0041			5	1863 - 1853
03014037_0042			10	
03014037_0043			10	
03014037_0044			10	
03014037_0045			10	
03014037_0046		Rio Mariola	5	1870 - 1856
03014037_0046		Rio Mariola	10	
03014037_0047		Rio da Termvédro	10	
03014037_0048		Rio da Gioanèla	10	
03014037_0049			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0050			10	
03014037_0051			10	
03014037_0052			10	
03014037_0053			10	
03014037_0054			10	
03014037_0055			10	
03014037_0056			10	
03014037_0057			10	
03014037_0058			10	
03014037_0059			10	
03014037_0060		Valle dal Zepèl	10	
03014037_0061			10	
03014037_0062			10	
03014037_0063			10	
03014037_0064		Canale di Guàsc't	10	
03014037_0065			10	
03014037_0066			10	
03014037_0067			10	
03014037_0068			10	
03014037_0069		Rio della Malga	10	
03014037_0070			10	
03014037_0071			10	
03014037_0072			10	
03014037_0073		Valle del Baitello	10	
03014037_0074			10	
03014037_0075			10	
03014037_0076			10	
03014037_0077			10	
03014037_0078			10	
03014037_0079			10	
03014037_0080			10	
03014037_0081			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0082			10	
03014037_0083			10	
03014037_0084			10	
03014037_0085			10	
03014037_0086		Rio da Val Circéira	10	
03014037_0087		Rio da l' Água dal Zófri	10	
03014037_0088			10	
03014037_0089			10	
03014037_0090			10	
03014037_0091			10	
03014037_0092		Valle del Bosco Grande	10	
03014037_0093			10	
03014037_0094			10	
03014037_0095			10	
03014037_0096			10	
03014037_0097			10	
03014037_0098		Riale Prima Roina	10	
03014037_0099			10	
03014037_0100			10	
03014037_0100		Rio da Gualt	10	
03014037_0101			10	
03014037_0102			10	
03014037_0103			10	
03014037_0104			10	
03014037_0105			10	
03014037_0106			10	
03014037_0107			10	
03014037_0108			10	
03014037_0109			10	
03014037_0110		Riale Canalécia	10	
03014037_0111		Torrente di Rez	10	
03014037_0112			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0113			10	
03014037_0114			10	
03014037_0115			10	
03014037_0116			10	
03014037_0117			10	
03014037_0118			10	
03014037_0119			10	
03014037_0120			10	
03014037_0121			10	
03014037_0122			10	
03014037_0123			10	
03014037_0124			10	
03014037_0125			10	
03014037_0126			10	
03014037_0127			10	
03014037_0128			10	
03014037_0129			10	
03014037_0130			10	
03014037_0131		Riale Roina Secia	10	
03014037_0132		Rio da Desgiana	10	
03014037_0133			10	
03014037_0134			10	
03014037_0135			10	
03014037_0136			10	
03014037_0137			10	
03014037_0138			10	
03014037_0139			10	
03014037_0140			10	
03014037_0141		Val Nera	10	
03014037_0142			10	
03014037_0143		Riale Seconda Roina	10	
03014037_0144			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0145		Valle di Gembre	5	1952 - 1940
03014037_0145		Valle di Gembre	10	
03014037_0146			10	
03014037_0147			10	
03014037_0148		Valle delle Mòta	10	
03014037_0149			10	
03014037_0150		Rio da Somarìn	5	2046 - 2038
03014037_0150		Rio da Somarìn	10	
03014037_0151			10	
03014037_0152			10	
03014037_0153			10	
03014037_0154		Valle Domenia	10	
03014037_0155			10	
03014037_0156			10	
03014037_0157			10	
03014037_0158		Valle di Tris	10	
03014037_0159			10	
03014037_0160		Rio del Ciuch	5	1869 - 1830
03014037_0160		Rio del Ciuch	10	
03014037_0161		Valle de la Brusgè	10	
03014037_0162			10	
03014037_0163			10	
03014037_0164			10	
03014037_0165			10	
03014037_0166			10	
03014037_0167			10	
03014037_0168			10	
03014037_0169			10	
03014037_0170			10	
03014037_0171			5	2138 - 2122
03014037_0172			10	
03014037_0173			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0174			10	
03014037_0175			10	
03014037_0176			10	
03014037_0177			10	
03014037_0178			10	
03014037_0179			10	
03014037_0180			10	
03014037_0181			10	
03014037_0182			10	
03014037_0183		Val Grande	10	
03014037_0184			10	
03014037_0185			10	
03014037_0186		Rio Alt	10	
03014037_0187			10	
03014037_0188			10	
03014037_0189			10	
03014037_0190			10	
03014037_0191			10	
03014037_0192			10	
03014037_0193			10	
03014037_0194			10	
03014037_0195			10	
03014037_0196		Torrente Val Trela	10	
03014037_0197			10	
03014037_0198			10	
03014037_0199			10	
03014037_0200			10	
03014037_0201			10	
03014037_0202			10	
03014037_0203			10	
03014037_0204		Rio del Confin	10	
03014037_0205			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0206		Rio dal Domenin	10	
03014037_0207			10	
03014037_0208		Rio di Alpét	10	
03014037_0209			10	
03014037_0210			10	
03014037_0211			10	
03014037_0212			10	
03014037_0213		Rio della Marangona	10	
03014037_0214			10	
03014037_0215			10	
03014037_0216			10	
03014037_0217			10	
03014037_0218			10	
03014037_0219			10	
03014037_0220		Valle del Grasso del Larice	10	
03014037_0221			10	
03014037_0222			10	
03014037_0223			10	
03014037_0224			10	
03014037_0225			10	
03014037_0226			10	
03014037_0227			10	
03014037_0228			10	
03014037_0229		Valle della Cascina	10	
03014037_0230			10	
03014037_0231		Rio della Pontiglia	10	
03014037_0232			10	
03014037_0233			10	
03014037_0234			10	
03014037_0235			10	
03014037_0236			5	2112 - 2108
03014037_0236			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0237			10	
03014037_0238			10	
03014037_0239			10	
03014037_0240		Valle del Dardaglino	10	
03014037_0241			10	
03014037_0242			10	
03014037_0243			10	
03014037_0244			10	
03014037_0245			10	
03014037_0246			10	
03014037_0247			10	
03014037_0248			10	
03014037_0249			10	
03014037_0250		Valle dei Motarec	10	
03014037_0251			10	
03014037_0252			10	
03014037_0253			10	
03014037_0254		Rio del Solivo	10	
03014037_0255			10	
03014037_0256		Valle della Cheseira Veglia	10	
03014037_0257			10	
03014037_0258			10	
03014037_0259			10	
03014037_0260			10	
03014037_0261			10	
03014037_0262			10	
03014037_0263			10	
03014037_0264			10	
03014037_0265			10	
03014037_0266			10	
03014037_0267			10	
03014037_0268			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0269			10	
03014037_0270			10	
03014037_0271			5	2048 - 2025
03014037_0271			10	
03014037_0272			10	
03014037_0273			10	
03014037_0274		Valle Rossa	10	
03014037_0275			10	
03014037_0276			10	
03014037_0277			10	
03014037_0278			10	
03014037_0279			10	
03014037_0280			10	
03014037_0281			10	
03014037_0282			10	
03014037_0283		Valle della Rovina secca	10	
03014037_0284			10	
03014037_0285			10	
03014037_0286			10	
03014037_0287			5	1960 - 1951
03014037_0287			10	
03014037_0288			10	
03014037_0289			10	
03014037_0290			10	
03014037_0291			10	
03014037_0292			10	
03014037_0293			10	
03014037_0294			10	
03014037_0295			10	
03014037_0296			10	
03014037_0297			10	
03014037_0298			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0299			10	
03014037_0300		Rio di Casciana	10	
03014037_0301			10	
03014037_0302			10	
03014037_0303			10	
03014037_0304		Rio del Baitel	10	
03014037_0305		Rio della Pignata	10	
03014037_0306			10	
03014037_0307			10	
03014037_0308			10	
03014037_0309			10	
03014037_0309		Valle Rèz da la Calchéira	10	
03014037_0310			10	
03014037_0311			10	
03014037_0312			10	
03014037_0313		Canale di Teposc'lina (1)	10	
03014037_0314			10	
03014037_0315			10	
03014037_0316			10	
03014037_0317			10	
03014037_0318		Canale di Teposc'lina (2)	10	
03014037_0319			10	
03014037_0320			10	
03014037_0321			10	
03014037_0322			10	
03014037_0323			10	
03014037_0324			10	
03014037_0325			10	
03014037_0326			10	
03014037_0327			10	
03014037_0328			10	
03014037_0329			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0330			10	
03014037_0331			10	
03014037_0332			10	
03014037_0333			10	
03014037_0334			10	
03014037_0335			10	
03014037_0336			10	
03014037_0337			10	
03014037_0338			10	
03014037_0339			10	
03014037_0340			10	
03014037_0341			10	
03014037_0342			10	
03014037_0343			10	
03014037_0344		Valle della Piscia	10	
03014037_0345			10	
03014037_0346			10	
03014037_0347			10	
03014037_0348			10	
03014037_0349			10	
03014037_0350			10	
03014037_0351			10	
03014037_0352			10	
03014037_0353			10	
03014037_0354			10	
03014037_0355			10	
03014037_0356			10	
03014037_0357			10	
03014037_0358		Valle dal Mònt Nòf	10	
03014037_0359			10	
03014037_0360			10	
03014037_0361		Rio da Trenzeira	10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0362		Valle dal Trighét	10	
03014037_0363			10	
03014037_0364			10	
03014037_0365			10	
03014037_0366			10	
03014037_0367			10	
03014037_0368			10	
03014037_0369			10	
03014037_0370		Valle della Morte	10	
03014037_0371			10	
03014037_0372			10	
03014037_0373			10	
03014037_0374			10	
03014037_0375			10	
03014037_0376			10	
03014037_0377			10	
03014037_0378			10	
03014037_0379		Valle Gervasa	10	
03014037_0380		Canale del Camoscio Bianco	10	
03014037_0381		Rio di San Giovanni Nord	5	1871 - 1859
03014037_0381		Rio di San Giovanni Nord	10	
03014037_0382			10	
03014037_0383			10	
03014037_0384			10	
03014037_0385			10	
03014037_0386			10	
03014037_0387			10	
03014037_0388			10	
03014037_0389			10	
03014037_0390			10	
03014037_0391			10	
03014037_0392			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0393			10	
03014037_0394			10	
03014037_0395			10	
03014037_0396			10	
03014037_0397			10	
03014037_0398			5	2088 - 2048
03014037_0399			10	
03014037_0400			10	
03014037_0401			10	
03014037_0402			10	
03014037_0403			10	
03014037_0404		Valle Stebline	10	
03014037_0405			10	
03014037_0406			10	
03014037_0407		Valle Borca	10	
03014037_0408			10	
03014037_0409			10	
03014037_0410			10	
03014037_0411			10	
03014037_0412			10	
03014037_0413			10	
03014037_0414			10	
03014037_0415			10	
03014037_0416		Valle dal Gras dal Larasc	10	
03014037_0417			10	
03014037_0418			10	
03014037_0419			10	
03014037_0420		Valle della Rocca	10	
03014037_0421			10	
03014037_0422			10	
03014037_0423			10	
03014037_0424			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0425			10	
03014037_0426			10	
03014037_0427			10	
03014037_0428			10	
03014037_0429			10	
03014037_0430			10	
03014037_0431			10	
03014037_0432			10	
03014037_0433		Valle Roina dala Bolgia	10	
03014037_0434			10	
03014037_0435			10	
03014037_0436			10	
03014037_0437			10	
03014037_0438			10	
03014037_0439			10	
03014037_0440			10	
03014037_0440		Riale Val Scura	10	
03014037_0441			10	
03014037_0442			10	
03014037_0443			10	
03014037_0444		Canale da Formasgiána	10	
03014037_0445			10	
03014037_0446			10	
03014037_0447			10	
03014037_0448			10	
03014037_0449			10	
03014037_0450			10	
03014037_0451			10	
03014037_0452			10	
03014037_0453			10	
03014037_0454			10	
03014037_0455			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0456			10	
03014037_0457			10	
03014037_0458			10	
03014037_0459		Torrente Tresenda	10	
03014037_0460			10	
03014037_0461			10	
03014037_0462			10	
03014037_0463			10	
03014037_0464			10	
03014037_0465			10	
03014037_0466			10	
03014037_0467			10	
03014037_0468			10	
03014037_0469			10	
03014037_0470			10	
03014037_0471			10	
03014037_0472			10	
03014037_0473			10	
03014037_0474			10	
03014037_0475			10	
03014037_0476			10	
03014037_0477		Riale Rez di Cusp	10	
03014037_0478			10	
03014037_0479			10	
03014037_0480			5	2079 - 2052
03014037_0480			10	
03014037_0481			10	
03014037_0482			10	
03014037_0483			10	
03014037_0484			10	
03014037_0485			10	
03014037_0486			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0487			10	
03014037_0488			10	
03014037_0489			10	
03014037_0490			10	
03014037_0491			10	
03014037_0492			10	
03014037_0493			10	
03014037_0494			10	
03014037_0495			10	
03014037_0496			10	
03014037_0497			10	
03014037_0498			10	
03014037_0499			10	
03014037_0500		Rio Turtun	10	
03014037_0501			10	
03014037_0502			10	
03014037_0503			10	
03014037_0504			10	
03014037_0505			10	
03014037_0506			10	
03014037_0507			10	
03014037_0508			10	
03014037_0509			10	
03014037_0510		Rio di Sant'Anna	10	
03014037_0511			10	
03014037_0512		Valle del Ghiaccio	10	
03014037_0513			10	
03014037_0514			10	
03014037_0515			10	
03014037_0516			10	
03014037_0517			10	
03014037_0518			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0519			10	
03014037_0520			10	
03014037_0521			10	
03014037_0522			10	
03014037_0523			10	
03014037_0524			10	
03014037_0525			10	
03014037_0526			10	
03014037_0527			10	
03014037_0528		Valle Scura	10	
03014037_0529			10	
03014037_0530		Valle della Ganda	10	
03014037_0531			10	
03014037_0532			10	
03014037_0533			10	
03014037_0534			10	
03014037_0535			10	
03014037_0536			10	
03014037_0537			10	
03014037_0538			10	
03014037_0539			10	
03014037_0540			10	
03014037_0541			10	
03014037_0542			10	
03014037_0543			10	
03014037_0544			10	
03014037_0545			10	
03014037_0546			10	
03014037_0547			10	
03014037_0548			10	
03014037_0549			10	
03014037_0550			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0551			10	
03014037_0552			10	
03014037_0553			10	
03014037_0554			10	
03014037_0555			10	
03014037_0556			10	
03014037_0557			10	
03014037_0558			10	
03014037_0559			10	
03014037_0560			10	
03014037_0561			10	
03014037_0562			10	
03014037_0563			10	
03014037_0564			10	
03014037_0565		Riale Rinéc	10	
03014037_0566			10	
03014037_0567			10	
03014037_0568			10	
03014037_0569			10	
03014037_0570			10	
03014037_0571			10	
03014037_0572			10	
03014037_0573			10	
03014037_0574			10	
03014037_0575			10	
03014037_0576			10	
03014037_0577			10	
03014037_0578			10	
03014037_0579			10	
03014037_0580			10	
03014037_0581			10	
03014037_0582			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0583			10	
03014037_0584		Valle dal Zólch	10	
03014037_0585			10	
03014037_0586			10	
03014037_0587			10	
03014037_0588			10	
03014037_0589			10	
03014037_0590			10	
03014037_0591			10	
03014037_0592			10	
03014037_0593			10	
03014037_0594			10	
03014037_0595			10	
03014037_0596			10	
03014037_0597		Riale Spazze del Clus	10	
03014037_0598			10	
03014037_0599			10	
03014037_0600			10	
03014037_0601			10	
03014037_0602			10	
03014037_0603			10	
03014037_0604			10	
03014037_0605			10	
03014037_0606			10	
03014037_0607			10	
03014037_0608			10	
03014037_0609			10	
03014037_0610			10	
03014037_0611			10	
03014037_0612			10	
03014037_0613			10	
03014037_0614		Valle dei Gembri	10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0615			10	
03014037_0616			10	
03014037_0617			10	
03014037_0618			10	
03014037_0619			10	
03014037_0620			10	
03014037_0621			10	
03014037_0622			10	
03014037_0623			10	
03014037_0624			10	
03014037_0625			10	
03014037_0626			10	
03014037_0627			10	
03014037_0628			10	
03014037_0629			10	
03014037_0630			10	
03014037_0631			10	
03014037_0632			10	
03014037_0633			10	
03014037_0634			10	
03014037_0635			10	
03014037_0636			10	
03014037_0637			5	2030 - 2020
03014037_0637			10	
03014037_0638			10	
03014037_0639			10	
03014037_0640			10	
03014037_0641			10	
03014037_0642			10	
03014037_0643			10	
03014037_0644			10	
03014037_0645			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0646			10	
03014037_0647			10	
03014037_0648			10	
03014037_0649			10	
03014037_0650			10	
03014037_0651			10	
03014037_0652			10	
03014037_0653			10	
03014037_0654			10	
03014037_0655			10	
03014037_0656			10	
03014037_0657			10	
03014037_0658			10	
03014037_0659			10	
03014037_0660			10	
03014037_0661			10	
03014037_0662			10	
03014037_0663			10	
03014037_0664			10	
03014037_0665			10	
03014037_0666			10	
03014037_0667			10	
03014037_0668			10	
03014037_0669			10	
03014037_0670		Valle della Salina	10	
03014037_0671			10	
03014037_0672			10	
03014037_0673			10	
03014037_0674			10	
03014037_0675			10	
03014037_0676			10	
03014037_0677			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0678			10	
03014037_0679			10	
03014037_0680		Torrente Valle di Foscagno	10	
03014037_0681			10	
03014037_0682			10	
03014037_0683			10	
03014037_0684			10	
03014037_0685			10	
03014037_0686			10	
03014037_0687			10	
03014037_0688			10	
03014037_0689			10	
03014037_0690			10	
03014037_0691			10	
03014037_0692			10	
03014037_0693			10	
03014037_0694			10	
03014037_0695			10	
03014037_0696			10	
03014037_0697			10	
03014037_0698			10	
03014037_0699			10	
03014037_0700			10	
03014037_0701			10	
03014037_0702			10	
03014037_0703			10	
03014037_0704			10	
03014037_0705			10	
03014037_0706			10	
03014037_0707			10	
03014037_0708			10	
03014037_0709			5	1962 - 1958

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0709			10	
03014037_0710			10	
03014037_0711			10	
03014037_0712			10	
03014037_0713			10	
03014037_0714			10	
03014037_0715			10	
03014037_0716			10	
03014037_0717			10	
03014037_0718			10	
03014037_0719			10	
03014037_0720			10	
03014037_0721			10	
03014037_0722			10	
03014037_0723			10	
03014037_0724			10	
03014037_0725			10	
03014037_0726			10	
03014037_0727			10	
03014037_0728			10	
03014037_0729			10	
03014037_0730			10	
03014037_0731			10	
03014037_0732			10	
03014037_0733			10	
03014037_0734			10	
03014037_0735			10	
03014037_0736			10	
03014037_0737			10	
03014037_0738			10	
03014037_0739			10	
03014037_0740			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0741			10	
03014037_0742			10	
03014037_0743			10	
03014037_0744			10	
03014037_0745			10	
03014037_0746			10	
03014037_0747			10	
03014037_0748			10	
03014037_0749			10	
03014037_0750			10	
03014037_0751			10	
03014037_0752			10	
03014037_0753			10	
03014037_0754			10	
03014037_0755			10	
03014037_0756			10	
03014037_0757			10	
03014037_0758			10	
03014037_0759			10	
03014037_0760			10	
03014037_0761			10	
03014037_0762			10	
03014037_0763			10	
03014037_0764			10	
03014037_0765			10	
03014037_0766			10	
03014037_0767			5	1947 - 1944
03014037_0767			10	
03014037_0768			10	
03014037_0769			10	
03014037_0770			10	
03014037_0771			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0772			10	
03014037_0773			10	
03014037_0774			10	
03014037_0775			10	
03014037_0776			10	
03014037_0777			10	
03014037_0778			10	
03014037_0779			10	
03014037_0780			10	
03014037_0781			10	
03014037_0782			10	
03014037_0783			10	
03014037_0784			10	
03014037_0785			10	
03014037_0786			10	
03014037_0787			10	
03014037_0788			10	
03014037_0789			10	
03014037_0790			10	
03014037_0791			10	
03014037_0792			10	
03014037_0793			10	
03014037_0794			10	
03014037_0795			10	
03014037_0796			10	
03014037_0798			10	
03014037_0799			10	
03014037_0800			10	
03014037_0801			10	
03014037_0802			10	
03014037_0803			10	
03014037_0804			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0805			10	
03014037_0806			10	
03014037_0807			10	
03014037_0808			10	
03014037_0809			10	
03014037_0810			10	
03014037_0811			10	
03014037_0812			10	
03014037_0813			10	
03014037_0814			10	
03014037_0815			10	
03014037_0816			10	
03014037_0817			10	
03014037_0818			10	
03014037_0819			10	
03014037_0820			10	
03014037_0821			10	
03014037_0822			10	
03014037_0823			10	
03014037_0824			10	
03014037_0825			10	
03014037_0826			10	
03014037_0827			10	
03014037_0828			10	
03014037_0829			10	
03014037_0830			10	
03014037_0831			10	
03014037_0832			10	
03014037_0833			10	
03014037_0834			10	
03014037_0835			10	
03014037_0836			5	1934 - 1844

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0836			10	
03014037_0837			10	
03014037_0838			10	
03014037_0839			10	
03014037_0840			10	
03014037_0841			10	
03014037_0842			10	
03014037_0843			10	
03014037_0844			10	
03014037_0845			10	
03014037_0846			10	
03014037_0847			10	
03014037_0848			10	
03014037_0849			10	
03014037_0850			10	
03014037_0851			10	
03014037_0852			10	
03014037_0853			10	
03014037_0854			10	
03014037_0855			10	
03014037_0856			10	
03014037_0857			10	
03014037_0858			10	
03014037_0859			10	
03014037_0860			10	
03014037_0861			10	
03014037_0862			10	
03014037_0863			10	
03014037_0864			10	
03014037_0865			10	
03014037_0866			10	
03014037_0867			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0868			10	
03014037_0869			10	
03014037_0870			10	
03014037_0871			10	
03014037_0872			10	
03014037_0873			10	
03014037_0874			10	
03014037_0875			10	
03014037_0876			10	
03014037_0877			10	
03014037_0878			10	
03014037_0879			10	
03014037_0880			10	
03014037_0881			10	
03014037_0882			10	
03014037_0883			10	
03014037_0884			10	
03014037_0885			10	
03014037_0886			10	
03014037_0887			10	
03014037_0888			10	
03014037_0889			10	
03014037_0890			10	
03014037_0891			10	
03014037_0892			10	
03014037_0893			10	
03014037_0894			5	1902 - 1865
03014037_0894			10	
03014037_0895			10	
03014037_0896			10	
03014037_0897			10	
03014037_0898			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0899			10	
03014037_0900			10	
03014037_0901			10	
03014037_0902			10	
03014037_0903			10	
03014037_0904			10	
03014037_0905			10	
03014037_0906			10	
03014037_0907			10	
03014037_0908			10	
03014037_0909			10	
03014037_0910			10	
03014037_0911			10	
03014037_0912			10	
03014037_0913			10	
03014037_0914			10	
03014037_0915			10	
03014037_0916			10	
03014037_0917			10	
03014037_0918			10	
03014037_0919			10	
03014037_0920			10	
03014037_0921			10	
03014037_0922			10	
03014037_0923			10	
03014037_0924			10	
03014037_0925			10	
03014037_0926			10	
03014037_0927			10	
03014037_0928		Rio Turtun	10	
03014037_0929			10	
03014037_0930			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0931			10	
03014037_0932			10	
03014037_0933			10	
03014037_0934			10	
03014037_0935			10	
03014037_0936			10	
03014037_0937			10	
03014037_0938			10	
03014037_0939			10	
03014037_0940			10	
03014037_0941			10	
03014037_0942			10	
03014037_0943			10	
03014037_0944			10	
03014037_0945			10	
03014037_0946			10	
03014037_0947			10	
03014037_0948			10	
03014037_0949			10	
03014037_0950			10	
03014037_0951			10	
03014037_0952			10	
03014037_0953			10	
03014037_0954			10	
03014037_0955			10	
03014037_0956			10	
03014037_0957			10	
03014037_0958			10	
03014037_0959			10	
03014037_0960			10	
03014037_0961			10	
03014037_0962			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0963			10	
03014037_0964			10	
03014037_0965			10	
03014037_0966			10	
03014037_0967			10	
03014037_0968			10	
03014037_0969			10	
03014037_0970			10	
03014037_0971			10	
03014037_0972			10	
03014037_0973			10	
03014037_0974			10	
03014037_0975			10	
03014037_0976			10	
03014037_0977			10	
03014037_0978			10	
03014037_0979			10	
03014037_0980			10	
03014037_0981			10	
03014037_0982			10	
03014037_0983			10	
03014037_0984			10	
03014037_0985			10	
03014037_0986			10	
03014037_0987			10	
03014037_0988			10	
03014037_0989			10	
03014037_0990			10	
03014037_0991			10	
03014037_0992			10	
03014037_0993			10	
03014037_0994			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_0995			10	
03014037_0996			10	
03014037_0997			10	
03014037_0998			10	
03014037_0999			10	
03014037_1000			10	
03014037_1001			10	
03014037_1002			10	
03014037_1003			10	
03014037_1004			10	
03014037_1005			10	
03014037_1006			10	
03014037_1007			10	
03014037_1008			10	
03014037_1009			10	
03014037_1010			10	
03014037_1011			10	
03014037_1012			10	
03014037_1013			10	
03014037_1014			10	
03014037_1015			10	
03014037_1016			10	
03014037_1017			10	
03014037_1018			10	
03014037_1019			10	
03014037_1020			10	
03014037_1021			10	
03014037_1022			10	
03014037_1023			10	
03014037_1024			10	
03014037_1025			10	
03014037_1026			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1027			10	
03014037_1028			10	
03014037_1029			10	
03014037_1030			10	
03014037_1031			10	
03014037_1032			10	
03014037_1033			10	
03014037_1034			10	
03014037_1035			10	
03014037_1036			10	
03014037_1037			10	
03014037_1038			10	
03014037_1039			10	
03014037_1040			10	
03014037_1041			10	
03014037_1042			10	
03014037_1043			10	
03014037_1044			10	
03014037_1045			10	
03014037_1046			10	
03014037_1047			10	
03014037_1048			10	
03014037_1049			10	
03014037_1050			10	
03014037_1051			10	
03014037_1052			10	
03014037_1053			10	
03014037_1054			10	
03014037_1055			10	
03014037_1056			10	
03014037_1057			10	
03014037_1058			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1059			10	
03014037_1060			10	
03014037_1061			10	
03014037_1062			10	
03014037_1063			10	
03014037_1064			10	
03014037_1065			10	
03014037_1066			10	
03014037_1067			10	
03014037_1068			10	
03014037_1069			10	
03014037_1070			10	
03014037_1071			10	
03014037_1072			10	
03014037_1073			10	
03014037_1074			10	
03014037_1075			10	
03014037_1076			10	
03014037_1077			10	
03014037_1078			10	
03014037_1079			10	
03014037_1080			10	
03014037_1081			10	
03014037_1082			10	
03014037_1083			10	
03014037_1084			10	
03014037_1085			10	
03014037_1086			10	
03014037_1087			10	
03014037_1088			10	
03014037_1089			10	
03014037_1090			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1091			10	
03014037_1092			10	
03014037_1093			10	
03014037_1094			10	
03014037_1095			10	
03014037_1096			10	
03014037_1097			10	
03014037_1098			10	
03014037_1099			10	
03014037_1100			10	
03014037_1101			10	
03014037_1102			10	
03014037_1103			10	
03014037_1104			10	
03014037_1105			10	
03014037_1106			10	
03014037_1107			10	
03014037_1108			10	
03014037_1109			10	
03014037_1110			10	
03014037_1111			10	
03014037_1112			10	
03014037_1113			10	
03014037_1114			10	
03014037_1115			10	
03014037_1116			10	
03014037_1117			10	
03014037_1118			10	
03014037_1119			10	
03014037_1120			10	
03014037_1121			10	
03014037_1122			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1123			10	
03014037_1124			10	
03014037_1125			10	
03014037_1126			10	
03014037_1127			10	
03014037_1128			10	
03014037_1129		Valle dal Zop	10	
03014037_1130			10	
03014037_1131			10	
03014037_1132			10	
03014037_1133			10	
03014037_1134			10	
03014037_1135			10	
03014037_1136			10	
03014037_1137			10	
03014037_1138			10	
03014037_1139			10	
03014037_1140			10	
03014037_1141			10	
03014037_1142			10	
03014037_1143			10	
03014037_1144			10	
03014037_1145		Riale Canalécia	10	
03014037_1146			10	
03014037_1147			10	
03014037_1148			10	
03014037_1149			10	
03014037_1150			10	
03014037_1151			10	
03014037_1152			10	
03014037_1153			10	
03014037_1154			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1155			10	
03014037_1156			10	
03014037_1157			10	
03014037_1158			10	
03014037_1159			10	
03014037_1160			10	
03014037_1161			10	
03014037_1162			10	
03014037_1163			10	
03014037_1164			10	
03014037_1165			10	
03014037_1166			10	
03014037_1167			10	
03014037_1168			10	
03014037_1169			10	
03014037_1170			10	
03014037_1171			10	
03014037_1172			10	
03014037_1173			10	
03014037_1174			10	
03014037_1175			10	
03014037_1176			10	
03014037_1177			10	
03014037_1178			10	
03014037_1179			10	
03014037_1180			10	
03014037_1181			10	
03014037_1182			10	
03014037_1183			10	
03014037_1184			10	
03014037_1185			10	
03014037_1186			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1187			10	
03014037_1188			10	
03014037_1189			10	
03014037_1190			10	
03014037_1191			10	
03014037_1192			10	
03014037_1193			10	
03014037_1194			10	
03014037_1195			10	
03014037_1196			10	
03014037_1197			10	
03014037_1198			10	
03014037_1199			10	
03014037_1200			10	
03014037_1201			10	
03014037_1202			10	
03014037_1203			5	1920 - 1853
03014037_1203			10	
03014037_1204			10	
03014037_1205			10	
03014037_1206			10	
03014037_1207			10	
03014037_1208			10	
03014037_1209			10	
03014037_1210			10	
03014037_1211			10	
03014037_1212			10	
03014037_1213			10	
03014037_1214			10	
03014037_1215			10	
03014037_1216			10	
03014037_1217			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1218			10	
03014037_1219			10	
03014037_1220			10	
03014037_1221			10	
03014037_1222			10	
03014037_1223			10	
03014037_1224			10	
03014037_1225			10	
03014037_1226			10	
03014037_1227			10	
03014037_1228			10	
03014037_1229			10	
03014037_1230			10	
03014037_1231			10	
03014037_1232			10	
03014037_1233			10	
03014037_1234			10	
03014037_1235			10	
03014037_1236			10	
03014037_1237			10	
03014037_1238			10	
03014037_1239			10	
03014037_1240			10	
03014037_1241			10	
03014037_1242			10	
03014037_1243			10	
03014037_1244			10	
03014037_1245			10	
03014037_1246			10	
03014037_1247			10	
03014037_1248			10	
03014037_1249			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1250			10	
03014037_1251			10	
03014037_1252			10	
03014037_1253			10	
03014037_1254			10	
03014037_1255			10	
03014037_1256			10	
03014037_1257			10	
03014037_1258			10	
03014037_1259			10	
03014037_1260			10	
03014037_1261			10	
03014037_1262			10	
03014037_1263			10	
03014037_1264			10	
03014037_1265			10	
03014037_1266			10	
03014037_1267			10	
03014037_1268			10	
03014037_1269			10	
03014037_1270			10	
03014037_1271			10	
03014037_1272			10	
03014037_1273			10	
03014037_1274			10	
03014037_1275			10	
03014037_1276			10	
03014037_1277			10	
03014037_1278			10	
03014037_1279			10	
03014037_1280			10	
03014037_1281			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1282			10	
03014037_1283			10	
03014037_1284			10	
03014037_1285			10	
03014037_1286			10	
03014037_1287			10	
03014037_1288			10	
03014037_1289			10	
03014037_1290			10	
03014037_1291			10	
03014037_1292			10	
03014037_1293			10	
03014037_1294			10	
03014037_1295			10	
03014037_1296			10	
03014037_1297			10	
03014037_1298			10	
03014037_1299			10	
03014037_1300			10	
03014037_1301			10	
03014037_1302			10	
03014037_1303			10	
03014037_1304			10	
03014037_1305			10	
03014037_1306			10	
03014037_1307			10	
03014037_1308			10	
03014037_1309			10	
03014037_1310			10	
03014037_1311			10	
03014037_1312			10	
03014037_1313			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1314			10	
03014037_1315			10	
03014037_1316			10	
03014037_1317			10	
03014037_1318			10	
03014037_1319			10	
03014037_1320			10	
03014037_1321			10	
03014037_1322			10	
03014037_1323			10	
03014037_1324			10	
03014037_1325			10	
03014037_1326			10	
03014037_1327			10	
03014037_1328			10	
03014037_1329			10	
03014037_1330			10	
03014037_1331			10	
03014037_1332			10	
03014037_1333			10	
03014037_1334			10	
03014037_1335			10	
03014037_1336			10	
03014037_1337			10	
03014037_1338			10	
03014037_1339			10	
03014037_1340			10	
03014037_1341			10	
03014037_1342			10	
03014037_1343			10	
03014037_1344			10	
03014037_1345			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1346			10	
03014037_1347			10	
03014037_1348			10	
03014037_1349			10	
03014037_1350			10	
03014037_1351			10	
03014037_1352			10	
03014037_1353			10	
03014037_1354			10	
03014037_1355			10	
03014037_1356			10	
03014037_1357			10	
03014037_1358			10	
03014037_1359			10	
03014037_1360			10	
03014037_1361			10	
03014037_1362			10	
03014037_1363			10	
03014037_1364			10	
03014037_1365			10	
03014037_1366			10	
03014037_1367			10	
03014037_1368			10	
03014037_1369			10	
03014037_1370			10	
03014037_1371			10	
03014037_1372			10	
03014037_1373			10	
03014037_1374			10	
03014037_1375			10	
03014037_1376			10	
03014037_1377			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1378			10	
03014037_1379			10	
03014037_1380			10	
03014037_1381			10	
03014037_1382			10	
03014037_1383			10	
03014037_1384			10	
03014037_1385			10	
03014037_1386			10	
03014037_1387			10	
03014037_1388			10	
03014037_1389			10	
03014037_1390			10	
03014037_1391			10	
03014037_1392			10	
03014037_1393			10	
03014037_1394			10	
03014037_1395			10	
03014037_1396			10	
03014037_1397			10	
03014037_1398			10	
03014037_1399			10	
03014037_1400			10	
03014037_1401			10	
03014037_1402			10	
03014037_1403			10	
03014037_1404			10	
03014037_1405			10	
03014037_1406			10	
03014037_1407			10	
03014037_1408			10	
03014037_1409			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1410			10	
03014037_1411			10	
03014037_1412			10	
03014037_1413			10	
03014037_1414			10	
03014037_1415			10	
03014037_1416			10	
03014037_1417			10	
03014037_1418			10	
03014037_1419			10	
03014037_1420			10	
03014037_1421			10	
03014037_1422			10	
03014037_1423			10	
03014037_1424			10	
03014037_1425			10	
03014037_1426			10	
03014037_1427			10	
03014037_1428			10	
03014037_1429			10	
03014037_1430			10	
03014037_1431			10	
03014037_1432			10	
03014037_1433			10	
03014037_1434			10	
03014037_1435			10	
03014037_1436			10	
03014037_1437			10	
03014037_1438			10	
03014037_1439			10	
03014037_1440			10	
03014037_1441			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1442			10	
03014037_1443			10	
03014037_1444			10	
03014037_1445			10	
03014037_1446			10	
03014037_1447			10	
03014037_1448			10	
03014037_1449			10	
03014037_1450			10	
03014037_1451			10	
03014037_1452			10	
03014037_1453			10	
03014037_1454			10	
03014037_1455			10	
03014037_1456			10	
03014037_1457			10	
03014037_1458			10	
03014037_1459			10	
03014037_1460			10	
03014037_1461			10	
03014037_1462			10	
03014037_1463			10	
03014037_1464			10	
03014037_1465			10	
03014037_1466			10	
03014037_1467			10	
03014037_1468			10	
03014037_1469			10	
03014037_1470			10	
03014037_1471			10	
03014037_1472			10	
03014037_1473			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1474			10	
03014037_1475			10	
03014037_1476			10	
03014037_1477			10	
03014037_1478			10	
03014037_1479			10	
03014037_1480			10	
03014037_1481			10	
03014037_1482			10	
03014037_1483			10	
03014037_1484			10	
03014037_1485			10	
03014037_1486			10	
03014037_1487			10	
03014037_1488			10	
03014037_1489			10	
03014037_1490			10	
03014037_1491			10	
03014037_1492			10	
03014037_1493			10	
03014037_1494			10	
03014037_1495			10	
03014037_1496			10	
03014037_1497			10	
03014037_1498			10	
03014037_1499			10	
03014037_1500			10	
03014037_1501			10	
03014037_1502			10	
03014037_1503			10	
03014037_1504			10	
03014037_1505			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1506			10	
03014037_1507			10	
03014037_1508			10	
03014037_1509			10	
03014037_1510			10	
03014037_1511			10	
03014037_1512			10	
03014037_1513			10	
03014037_1514			10	
03014037_1515			10	
03014037_1516			10	
03014037_1517			10	
03014037_1518			10	
03014037_1519			10	
03014037_1520			10	
03014037_1521			10	
03014037_1522			10	
03014037_1523			10	
03014037_1524			10	
03014037_1525			10	
03014037_1526			10	
03014037_1527			10	
03014037_1528			10	
03014037_1529			10	
03014037_1530			10	
03014037_1531			10	
03014037_1532			10	
03014037_1533			10	
03014037_1534			10	
03014037_1535			10	
03014037_1536			10	
03014037_1537			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1538			10	
03014037_1539			10	
03014037_1540			10	
03014037_1541			10	
03014037_1542			10	
03014037_1543			10	
03014037_1544			10	
03014037_1545			10	
03014037_1546			10	
03014037_1547			10	
03014037_1548			10	
03014037_1549			10	
03014037_1550			10	
03014037_1551			10	
03014037_1552			10	
03014037_1553			10	
03014037_1554			10	
03014037_1555			10	
03014037_1556			10	
03014037_1557			10	
03014037_1558			10	
03014037_1559			10	
03014037_1560			10	
03014037_1561			10	
03014037_1562			10	
03014037_1563			10	
03014037_1564			10	
03014037_1565			10	
03014037_1566			10	
03014037_1567			10	
03014037_1568			10	
03014037_1569			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1570			10	
03014037_1571			10	
03014037_1572			10	
03014037_1573			10	
03014037_1574			10	
03014037_1575			10	
03014037_1576			10	
03014037_1577			10	
03014037_1578			10	
03014037_1579			10	
03014037_1580			10	
03014037_1581			10	
03014037_1582			10	
03014037_1583			10	
03014037_1584			10	
03014037_1585			10	
03014037_1586			10	
03014037_1587			10	
03014037_1588			10	
03014037_1589			10	
03014037_1590			10	
03014037_1591			10	
03014037_1592			10	
03014037_1593			10	
03014037_1594			10	
03014037_1595			10	
03014037_1596			10	
03014037_1597			10	
03014037_1598			10	
03014037_1599			10	
03014037_1600			10	
03014037_1601			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1602			10	
03014037_1603			10	
03014037_1604			10	
03014037_1605			10	
03014037_1606			10	
03014037_1607			10	
03014037_1608			10	
03014037_1609			10	
03014037_1610			10	
03014037_1611			10	
03014037_1612			10	
03014037_1613			10	
03014037_1614			10	
03014037_1615			10	
03014037_1616			10	
03014037_1617			10	
03014037_1618			10	
03014037_1619			10	
03014037_1620			10	
03014037_1621			10	
03014037_1622			10	
03014037_1623			10	
03014037_1624			10	
03014037_1625			10	
03014037_1626			10	
03014037_1627			10	
03014037_1628			10	
03014037_1629			10	
03014037_1630			10	
03014037_1631			10	
03014037_1632			10	
03014037_1633			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1634			10	
03014037_1635			10	
03014037_1636			10	
03014037_1637			10	
03014037_1638			10	
03014037_1639			10	
03014037_1640			10	
03014037_1641			10	
03014037_1642			10	
03014037_1643			10	
03014037_1644			10	
03014037_1645			10	
03014037_1646			10	
03014037_1647			10	
03014037_1648			10	
03014037_1649			10	
03014037_1650			10	
03014037_1651			10	
03014037_1652			10	
03014037_1653			10	
03014037_1654			10	
03014037_1655			10	
03014037_1656			10	
03014037_1657			10	
03014037_1658			10	
03014037_1659			10	
03014037_1660			10	
03014037_1661			10	
03014037_1662			10	
03014037_1663			10	
03014037_1664			10	
03014037_1665			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1666			10	
03014037_1667			10	
03014037_1668			10	
03014037_1669			10	
03014037_1670			10	
03014037_1671			10	
03014037_1672			10	
03014037_1673			10	
03014037_1674			10	
03014037_1675			10	
03014037_1676			10	
03014037_1677			10	
03014037_1678			10	
03014037_1679			10	
03014037_1680			10	
03014037_1681			10	
03014037_1682			10	
03014037_1683			10	
03014037_1684			10	
03014037_1685			10	
03014037_1686			10	
03014037_1687			10	
03014037_1688			10	
03014037_1689			10	
03014037_1690			10	
03014037_1691			10	
03014037_1692			10	
03014037_1693			10	
03014037_1694			10	
03014037_1695			10	
03014037_1696			10	
03014037_1697			10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1698			10	
03014037_1699			10	
03014037_1700			10	
03014037_1701			10	
03014037_1702			10	
03014037_1703			10	
03014037_1704			10	
03014037_1705			10	
03014037_1706			10	
03014037_1707			10	
03014037_1708			10	
03014037_1709			10	
03014037_1710			10	
03014037_1711		Lago	10	
03014037_1712		Lago	10	
03014037_1712		Lago di Foscagno	10	
03014037_1713		Lago	10	
03014037_1714		lach dal Vach	10	
03014037_1715		Lago	10	
03014037_1716		Lago	10	
03014037_1717		Lago	10	
03014037_1718		l Lach da li Mina	10	
03014037_1719		Lago	10	
03014037_1720		Lago	10	
03014037_1721		lach de la Caldéira	10	
03014037_1722		Lago	10	
03014037_1723		Lago	10	
03014037_1724		Lago	10	
03014037_1725		Lago	10	
03014037_1726		Lago	10	
03014037_1727		Lago	10	
03014037_1728		Laghét da Sagliént Alt	10	

COD_RIM1 codice univoco dell'elemento idrografico	NOME nome dell'elemento idrografico contenuto nel Reticolo Master	NOME_RIM nome dell'elemento idrografico da fonte comunale	F_RISPETTO larghezza fascia di rispetto (m)	FASCIA ALTIMETRICA (m s.l.m.)
03014037_1729		Lago	10	
03014037_1730		Lago	10	
03014037_1731		Lago	10	

3 FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 all'art. 1 stabilisce che:

«Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori» e ribadisce, con forza, all'art. 2 che: «Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...».

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del T.U. 523/1904 e, dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del T.U. 523/1904, del T.U. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX collaborando, inoltre, con gli enti preposti al controllo previsto dal d.lgs n. 42/2004 e dal d.lgs n. 152/2006 e successive modifiche”.
- custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi L. n. 677/95 art. 10ter);
- raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del T.U. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di Protezione Civile;
- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque e alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni e autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904;

- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte d' interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del T.U. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena;

3.1 Definizioni

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali, in base ad una specifica disposizione normativa;

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica, a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni e al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fosse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi) ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la Pubblica Amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904, interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.
È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.
- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in subalveo o aerei).

E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è l'autorizzazione a eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 o 4,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività, dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale d'intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo a eseguire opere.

Autorità idraulica

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica è:

- per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia ;
- per il reticolo idrico minore: i Comuni (ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000);
- per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, c. 5, L.R. 31/2008).

Regione Lombardia ha attribuito ad AIPO competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella di cui all'Allegato B della d.g.r. X/4229. Su tali corsi d'acqua AIPO rilascia parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori.

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art.1, l.r.30/2006) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art.80, c.5, l.r.31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato G - d.g.r. X/4229). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato G - d.g.r. X/4229) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente. I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri idraulici sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art.80, comma 5, l.r. n.31/2008. Si ricorda che, ai sensi della deliberazione n.10/2006 assunta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nella seduta del 5 aprile del 2006, sono da sottoporre a

specifico parere dell'Autorità di Bacino gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- - linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- - porti e opere per la navigazione fluviale.

Su tutti i rimanenti corsi d'acqua e sui tratti di quelli elencati in precedenza non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del r.d.523/1904 e ss.mm.ii., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel d.p.c.m. 10 agosto 1988 n.377 e nel D.P.R.12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii.

4. NORME DI POLIZIA IDRAULICA PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO PRINCIPALE

Per i fiumi e i torrenti appartenenti al reticolo idrico principale, le disposizioni vigenti fanno riferimento al R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 che prescrive, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96) e quelle consentite, previa autorizzazione (artt. 97 e 98) o nulla osta idraulico. Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente. Nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93 saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

5. NORME DI POLIZIA IDRAULICA PER I CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE

In linea generale si dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- sono vietate le nuove edificazioni e i significativi movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per

consentire l'accessibilità al corso d'acqua;

- dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI per i territori ricadenti nelle Fasce A e B;
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art.115, comma 1 del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;

Per le opere ammesse previa concessione o nulla-osta idraulico gli interventi dovranno essere realizzati in accordo alle modalità indicate nel Titolo III, par.1 dell'Allegato E della d.g.r. X/2591.

5.1 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore

Le fasce di rispetto, sono riportate sugli elaborati grafici redatti alla scala 1:10.000 (Tavv. 2 quadri da A a N) relativi a tutto il territorio comunale.

La fascia di rispetto, definita dal R.D. 523/1904, è collocata in adiacenza all'alveo del corso d'acqua; è sempre presente, ed è caratterizzata da diverse classi di ampiezza che variano da 10 m a 5 m. Tale fascia è individuata in particolare al fine di:

- garantire l'accessibilità per lavori di manutenzione, fruizione e riqualificazione dei corsi d'acqua.
- consentire almeno in parte la naturale evoluzione dei processi morfogenetici dei corpi idrici superficiali (erosione, divagazione ecc.);
- tutelare la pubblica incolumità.

La fascia di rispetto anche se svolge una funzione di tutela della pubblica incolumità, non va confusa con l'area di potenziale esondazione del corso d'acqua e quindi con le effettive zone a rischio idraulico e idrogeologico. Tali zone sono definite da altri strumenti urbanistici (principalmente le indagini geologiche relative ai PGT supportate da specifici studi idraulici) e possono avere un'ampiezza molto superiore a 10 m.

In generale la maggior parte dei corsi d'acqua ha una fascia di rispetto di 10 m, ad eccezione di alcune aree limitate all'interno di zone già urbanizzate o di completamento, purché incluse o contermini a zone già urbanizzate, dove è stata adottata una distanza di rispetto di 5 m, a seguito dei risultati di specifici studi idraulici che hanno evidenziato una buona condizione di sicurezza nei confronti delle esondazioni del corso d'acqua.


5.1.1 Individuazione delle fasce di polizia idraulica

La delimitazione della fascia deve essere riportata sul terreno, a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso siano presenti opere di difesa spondale (es. muri spondali o scogliere), la Fascia di rispetto sarà misurata a partire dalla sommità di tali manufatti.

Per i bacini lacustri la fascia di rispetto deve essere misurata a partire da una quota pari al massimo livello prevedibile di stazionamento delle acque. Nel caso il bacino lacustre sia dotato di emissario, il massimo livello prevedibile di stazionamento delle acque può essere fatto coincidere con la quota massima della sponda incisa del corso d'acqua emissario.

Per esemplificare la modalità di misura della fascia di rispetto, si riportano alcuni disegni schematici (non in scala), rappresentativi delle possibili situazioni presenti sul territorio comunale.



5.2 Attività vietate

Come previsto dall'art.93, R.D. n.523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art.93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente. Ai sensi dell'art.96, R.D. n.523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine della moderazione delle piene;
- b) nuove edificazioni e significativi movimenti di terra all'interno delle fasce di rispetto idraulico che impediscano od ostacolino l'accessibilità al corso d'acqua; si precisa che le recinzioni in muratura sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);
- c) Recinzioni fisse (non amovibili) od interclusione permanente alla fascia di rispetto;
- d) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- e) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- f) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- g) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- h) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- i) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- j) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza

- all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- k) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
 - l) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
 - m) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
 - n) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
 - o) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
 - p) lo stabilimento di molini natanti.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n.2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Le distanze specificate dal r.d. n.523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche che motivatamente lo consentano. Si ricorda che il divieto era già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel r.d.523/1904.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art.115 del d.lgs 152/06 stabilisce che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune,

comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti».

5.3 Lavori ed opere soggetti a concessioni

Ai sensi degli artt.97 e 98, r.d. n.523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art.96, lettera c) del r.d.523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lunghezze che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.
- i) Posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo, posa di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche, ecc. Si dovrà comunque mantenere una distanza minima di 4 metri dalle sponde;

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;

- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art.9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

5.4 Lavori ed opere soggetti a nulla-osta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10-4 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

5.5 Proprietari frontisti

Ai sensi del 2° comma dell'art.58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art.95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle

attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Secondo quanto stabilito dall'art.12, r.d. n.523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

5.6 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

5.7 Casi particolari

Nelle zone dove è presente una fascia di rispetto di ampiezza pari a 4 m, in caso di interventi edilizi ricadenti totalmente o in parte nella zona compresa tra 10 m e 4 m dalla sponda incisa del corso d'acqua, sarà necessario predisporre, da parte dell'ente attuatore, un "Piano di manutenzione idraulica" dell'alveo di riferimento per la totalità del nucleo urbanizzato in cui tale intervento si inserisce. Nel documento dovranno essere individuate le vie e le aree di accesso dalla viabilità esistente al corso d'acqua per le necessarie manutenzioni, evidenziando come l'intervento edilizio in oggetto non peggiori l'accessibilità al corso d'acqua esistente della zona e garantisca per il mappale o i mappali di proprietà gli accessi al corso d'acqua necessari

alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Dovrà inoltre essere redatto un piano di emergenza in funzione della criticità idraulica e confluire nel piano di protezione civile comunale.

6. CONCESSIONE DEMANIALE

In relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del r.d.l.1338/36 e ss.mm.ii.e della l.37/94 e ss.mm.ii.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

6.1 Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza stanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali.

Il canone :

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r.29 giugno 2009, n.10);
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l.2 ottobre 1981, n.546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n.692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 1.500,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone più imposta regionale se dovuta. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (l.r. n. 10/2009, art.6, comma 9 modificata dalla l.r. n. 19/2014, art.4 comma2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore di Regione Lombardia.

Nel caso in cui il Concessionario opti per il versamento a favore di Regione Lombardia, nel decreto con cui si formalizza il provvedimento concessorio, occorrerà procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma corrispondente

6.2 Cessione/subconcessione

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espreso consenso dell'amministrazione.

6.3 Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

6.4 Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

6.5 Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

6.6 Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

6.7 Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;

- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

6.8 Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

6.9 DURATA DELLE CONCESSIONI

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata

7. PROCEDURE RILASCIO DELLE CONCESSIONI

7.1 Modalità di esecuzione delle opere

7.1.1. Attraversamenti da realizzare

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n.10 del 5 aprile 2006).

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T = 200 anni).

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione. Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

7.1.2. Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n.34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;

- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità».

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

7.1.3. Difese spondali

Sono ammesse difese radenti che non modificano la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

- a) la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
- b) la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2 in data 11 maggio 1999, modificata con delibera n.10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

7.1.4 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone".

Nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata e prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di "Piano di manutenzione" dell'opera.

7.1.5 Scarichi

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. La materia è normata dall'art.12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni.

Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art.124, comma 7 del d.lgs.152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art.124, comma 7 del d.lgs.152/2006, è la Provincia. Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs.152/2006 e del regolamento regionale n.3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n.4/2006.

Per le domanda di scarico ai sensi dell'art.124, comma 7 del d.lgs.152/2006 le amministrazioni provinciali devono verificare che il richiedente abbia presentato istanza di concessione demaniale ai fini quantitativi presso l'autorità idraulica competente. Sono inoltre tenute a trasmettere copia della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico alle suddette autorità idrauliche.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui corpi idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

7.1.6 Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt.136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs.42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art.146 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art.80 della l.r.12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n.12" approvato con d.g.r.15 marzo 2006 n.2121 (3° Supplemento Straordinario al n.13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art.3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo. In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art.21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt.4, 5 e 6 norme PPR). Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000"devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r.8 agosto 2003, n.7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r.15 ottobre 2004, n.7/19018 e s.m.i.. Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs.152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt.23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R.5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale". Dette autorizzazioni dovranno essere richieste dal concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

7.2 Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della l.241/90 e succ.mm e ii. e della l.r.1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art.2, c.9-quinquies, l. n. 241/1990 e art.4, c.2, l.r. n. 1/2012).

7.2.1 Procedura relativa ad una pratica nuova

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica.

Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it

Sullo stesso portale accedendo all'area personale si trova la procedura per l'accreditamento. L'accesso potrà effettuarsi tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale) oppure accreditandosi e richiedendo utente e password.

La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale

Redazione della Relazione di istruttoria:

1. All'arrivo di una richiesta di concessione o nulla-osta idraulico ai sensi del r.d.523/1904 alla pratica viene assegnato un numero nel database.
2. Il funzionario «istruttore» della pratica:
 - 2.1 provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art.8, l.241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - 2.2 procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone);
 - 2.3 se la documentazione non è completa chiede le integrazioni e queste dovranno pervenire entro i termini di legge; se la domanda è completa, prosegue l'iter;
 - 2.4 nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.10-bis, l.241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.5 se la domanda riguarda interventi relativi ad infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico di particolare criticità quali ponti, viadotti, linee ferroviarie, strade e porti da realizzarsi sui fiumi Adda, Oglio, Po e Ticino procede a richiedere il parere di compatibilità con la pianificazione PAI all'Autorità di bacino (art.38 delle Norme di Attuazione del PAI e deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n.10 del 5 aprile 2006);

2.6 qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti;

2.7 verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale;

2.8 se la domanda è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:

2.8.1 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare la coerenza della documentazione presentata con lo stato dei luoghi;

2.8.2 verifica, tenuto conto di quanto emerso dal sopralluogo, nonché delle direttive in materia e di quanto presentato, l'ammissibilità al rilascio della concessione o nulla-osta idraulico;

2.8.3 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.8.3.1 accertamenti locali;

2.8.3.2 consistenza delle opere;

2.8.3.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;

- nulla-osta idraulico;

- parere idraulico.

2.8.3.4 richiamo dei pareri: Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia / Ambientale;

2.8.3.5 accertamenti antimafia;

2.8.3.6 parere conclusivo;

2.8.4 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art.10-bis, l.241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

2.8.5 se l'intervento è ammissibile:

2.8.5.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente);

2.8.5.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposte e cauzione;

2.8.5.3 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente);

2.9 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:

2.9.1 richiede ad AIPO il parere idraulico relativo, trasmettendo la documentazione;

2.9.2 redige la relazione di istruttoria contenente:

2.9.2.1 accertamenti locali;

2.9.2.2 consistenza delle opere;

2.9.2.3 classificazione delle opere individuando se è relativa ad una pratica di:

- concessione;

- nulla-osta idraulico;

- parere idraulico.

- 2.9.2.4 richiamo dei pareri: Ambientale / AIPO / Autorità di Bacino del fiume Po / Parco / Provincia;
 - 2.9.2.5 accertamenti antimafia;
 - 2.9.2.6 parere conclusivo;
- 2.9.3 se l'intervento non è ammissibile, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art.10-bis, l.241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- 2.9.4 se l'intervento è ammissibile:
- 2.9.4.1 se trattasi di parere idraulico, procede alla redazione del provvedimento relativo (lettera a firma del dirigente di trasmissione parere AIPO);
 - 2.9.4.2 se trattasi di concessione con o senza occupazione fisica di area demaniale, predispone lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché delle eventuali imposta e cauzione;
 - 2.9.4.3 se trattasi di nulla-osta idraulico, rilascia il provvedimento autorizzativo (lettera a firma del dirigente)

Predisposizione del disciplinare (per le concessioni)

3. Il funzionario predispone il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali) e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G);
4. convoca il richiedente presso gli uffici per la sottoscrizione del disciplinare comunicando gli importi del primo canone, dell'eventuale cauzione e delle spese di registrazione; in base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n.131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art.5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione.
5. Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considera non più interessato alla concessione, pertanto l'autorità idraulica rigetterà la domanda.

Sottoscrizione del disciplinare e adozione del decreto

6. Convocato il richiedente il funzionario verifica la correttezza dei dati necessari, il pagamento delle somme dovute, e completa il disciplinare che viene sottoscritto in duplice originale dal dirigente e dal richiedente la concessione e provvede a repertoriarlo;
7. contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare il dirigente adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli estremi del disciplinare sottoscritto e repertoriato, che viene approvato quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, e dispone per i successivi adempimenti di registrazione.

7.2.2 Procedura relativa ad una richiesta di modifica o rinnovo pratica

1. All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d.523/1904, viene:

1.1. recuperato il numero di pratica precedente;

1.2. seguito lo stesso iter della pratica nuova per verificare che permangono le condizioni di concedibilità

7.2.3 Procedura relativa ad una richiesta di rinuncia

1. All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d.523/1904, viene recuperato il numero di pratica, quindi:

2. il funzionario «istruttore» della pratica procede alla verifica se la pratica riguarda un corso d'acqua di competenza regionale o di AIPO;

2.1 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza regionale:

2.1.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li richiede;

2.1.2 effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse;

2.1.3 qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;

2.1.4 qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;

2.1.5 quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;

2.1.6 predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica;

2.1.7 trasmette il decreto al concessionario ed al comune;

2.2 se è relativa ad un corso d'acqua di competenza AIPO:

2.2.1 verifica che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, li si richiede;

2.2.2 chiede ad AIPO di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e, se sono state rimosse, se le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili;

2.2.3 qualora le opere non siano state rimosse, AIPO dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi e ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente;

2.2.4 il funzionario regionale procede quindi alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;

2.2.5 predisporre il decreto di chiusura della concessione idraulica;

2.2.6 trasmette il decreto al concessionario ed al comune competente;

7.2.4 Procedura relativa alla revoca

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

7.2.5 Espressione di pareri e partecipazione a conferenze di servizi

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere. I pareri che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento concessorio. Dovrà quindi essere aperta una apposita pratica di polizia idraulica.

8. SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI

Con dgr. n. 2176 del 25 luglio 2014 è stato approvato lo schema di "Protocollo d'intesa in tema di demanio fluviale e lacuale tra Regione Lombardia e Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia", nel quale si prevedeva – tra le altre - che le modalità operative per lo svolgimento delle procedure di sdemanializzazione ed alienazione dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale sarebbero state approvate con decreto dei responsabili tecnici regionali. Nei successivi Decreti dirigenziali n.7644/14e n.7671/14, sono stati approvate rispettivamente le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale" e le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale", a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

9. FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati e impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico, che dovranno essere compresi nel Piano di Protezione Civile Comunale, sono ammessi, previa autorizzazione, i seguenti interventi ai sensi dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457 (ora art.3 del DPR 6.6.2001, n. 380):

- a) "Interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "Interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso;
- c) "Interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Qualora non in contrasto con altri strumenti urbanistici (in particolare: carte PAI e carte di fattibilità geologica di piano) sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definita dall'art. 3 del D.P.R. n° 380/2001, previa verifica di compatibilità idraulica e senza aumento del sedime del fabbricato per la parte incidente nella fascia di rispetto. Eventuali modifiche geometriche del sedime dovranno prevedere una minor occupazione della fascia di rispetto con contestuale allontanamento dall'alveo. L'autorizzazione è rilasciata previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa.

È sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedono parziale demolizione, con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni a cui è deputata, con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione dovrà provvedere a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione), assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei Proprietari, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente, addebitando l'onere dell'intervento ai Proprietari.

10. CORSI D'ACQUA COPERTI

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. È comunque consentita, in deroga, la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Tali tombature se non sono percorribili con piccoli mezzi per la manutenzione, sono da privilegiare coperture in grigliato metallico carrabile.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentario o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altro) e di assicurare una facile manutenzione.

In tali casi deve essere previsto **un apposito piano di manutenzione**, che dovrà essere recepito nel Piano di Protezione Civile.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate, nonché, in caso di dimostrata inadeguatezza della sezione idraulica dei tombotti e la non compatibilità con i criteri di verifica, per lo stombamento degli stessi ed il ripristino della situazione quo ante.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta e in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare.

Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente l'accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo.

Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua, tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto. In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare del Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto".

I pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 m quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportino impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Laddove le verifiche idrauliche di compatibilità su tratti tombinati esistenti non hanno dato esito positivo, è necessario individuare la soluzione da proporre per la sistemazione idraulica del tratto di corso d'acqua, privilegiando tuttavia, ove possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

Per tutti i tratti tombinati è necessario prevedere una periodica manutenzione, al fine di conservarne la funzionalità idraulica e l'inserimento dell'opera nel "Piano di Protezione Civile" del Comune.

Nella circostanza in cui si ritenga indispensabile ricorrere alla tombinatura di nuovi tratti, si richiede che nella sezione idraulica (tubo o scatolare) passi una portata pari al doppio di quella calcolata con tempi di ritorno centennali, per tenere conto di possibili fenomeni di ostruzione.

APPENDICE 1

Stralcio del testo unico sulle opere idrauliche (Regio decreto 25 luglio 1904 n° 523)

Particolarmente importanti sono gli articoli n° 59, 96, 97 e 98.

Artt. da 1 a 11 (omissis)

Art. 12

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi governeranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'articolo 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21.

Artt. da 13 a 19 (omissis)

Art. 20

I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

Art. 21

Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale, delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati.

Artt. da 22 a 58 (omissis)

Art. 59

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

Artt. da 60 a 62 (omissis)

Art. 63

Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne.

Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'eseguimento dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

Art. 64

I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e miglorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.

Artt. da 65 a 92 (omissis)

Art. 93

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

Art. 94

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati.

Art. 95

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto.

Art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque

- ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piante menti aderenti alle sponde;
- d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;
 - e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
 - f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
 - g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
 - h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
 - i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
 - k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
 - l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
 - m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.
 - n) Lo stabilimento di molini natanti.

Art. 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di dissestamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f-g-h-i) (lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)
- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- (lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)
- l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limitata o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati esserne lesi;
- n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 98

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

- a-b-c) (lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)
- d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ;
- (lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)
- e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti,

f) (omissis)

Art. 99

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

Art. 100

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

Artt. 101 e 102 (omissis)

APPENDICE 2

**Stralcio delle norme di Attuazione del PAI riguardanti le
aree in dissesto idrogeologico che interferiscono con il re-
ticolo idrografico**

1. Misure di salvaguardia per l'utilizzo delle aree a rischio molto elevato – aree verdi (ex l. 267/98) N.D.A. PAI: TITOLO IV art. 50

Le aree a rischio molto elevato, individuate nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", elaborato 2 allegato 4.1 – "Delimitazione delle aree in dissesto", con il colore verde (ex aree soggette a L. 267/98), sono disciplinate al Titolo IV art. 50 delle N.d.A. del PAI e ricomprendono le aree a rischio idrogeologico molto elevato del Piano Straordinario, denominato PS267, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 1bis del D. L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni della L. 3 agosto 1998 n. 267 come modificato dal D.L. 13 maggio 1999 n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C. I. n. 14/1999 del 20 ottobre 1999.

1.1 Norme per l'utilizzo delle aree in zona 1 (Art. 50 commi 1 e 2)

Nella porzione contrassegnata come zona 1 sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dalle lettere a), b) c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato del dissesto in essere.

Per gli edifici ricadenti in zona 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

1.3 Norme per l'utilizzo delle aree in zona 2 (Art. 50 comma 3)

Nella porzione contrassegnata come zona 2, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- la realizzazione di nuove attrezzature ed infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

1.4 Prescrizioni Piano di Emergenza

Per le aree a rischio idrogeologico molto elevato deve essere predisposto un Piano di Emergenza e l'attivazione di un sistema di monitoraggio delle situazioni critiche (art. 23 delle N.d.A. del P.A.I.).

2. Norme per l'utilizzo delle aree in dissesto Art. 9 N.d.A. del P.A.I.

Le zone classificate in dissesto Ve, Vm, Ca, Cp e Cn, Fa, Fq, Fs, Ee, Eb e Em sono disciplinate dalle N.d.A. del P.A.I. all' Art. 9 "Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico", fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D. L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365.

2.1 Norme per le aree valanghive

2.1.a Valanghe ad elevata pericolosità (Ve)

In queste aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.

Come convenuto con gli Uffici Regionali di competenza, si ammette comunque la possibilità di intervenire con opere di mitigazione del rischio, ferma restando la necessità di una corretta ed adeguata progettazione.

Ciascun progetto dovrà essere supportato da una verifica di compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente.

Dovranno essere valutati i possibili aggravamenti delle condizioni di rischio esistente e i possibili effetti negativi sulle condizioni di instabilità presenti, anche in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.

Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

2.1.b Valanghe a moderata pericolosità (Vm)

Oltre agli interventi di cui al punto precedente, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazioni d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione degli esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
- le opere di protezione dalle valanghe.

2.2 Norme per le aree di conoide

2.2.a Aree di conoide non protette (Ca)

In queste aree sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino un aumento del carico insediativo;

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purchè non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

2.2.b Aree di conoide attive parzialmente protette (Cp)

In queste aree, oltre agli interventi del precedente punto, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.

2.2.c Aree di conoide non recentemente attivatesi o completamente protette (Cn)

In queste aree le attività consentite sono regolamentate dalle Norme di utilizzo del suolo previste nel Piano delle Regole. Le aree sono state classificate in classe di fattibilità 3 fattibilità con consistenti limitazioni.

L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla redazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico tecnica dei terreni.

Le indagini suppletive dovranno consentire di valutare la compatibilità degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e quindi di formulare le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione.

Le aree Cn, classificate nella carta di fattibilità geologica per le azioni di Piano in classe 3, possono essere edificabili con riserva; nelle zone Cn possono essere previsti utilizzi insediativi a basso indice

di edificabilità.

In ogni caso in tali aree i nuovi edifici andranno realizzati con criteri tali da garantirne la sicurezza nei confronti degli effetti di eventi a carattere eccezionale, tali caratteristiche andranno certificate da specifiche relazioni tecniche. I nuovi insediamenti andranno inclusi nelle procedure di allertamento/evacuazione predisposte a livello di Piano di Protezione Civile Comunale.

Gli insediamenti residenziali in aree Cn dovranno essere realizzati con densità edilizia ridotta e andrà tendenzialmente evitata la previsione di realizzazione o potenziamento di insediamenti implicanti utilizzi collettivi quali scuole, alberghi, residence, rifugi, ristoranti, campeggi, impianti sportivi, ecc.

2.3 Norme per le aree di frana

2.3.a Aree di frana attiva (Fa)

In queste aree sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente valicato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

2.3.b Aree di frana quiescente (Fq)

Tali aree, sebbene classificate in classe di fattibilità geologica 3, sono soggette alle norme più restrittive previste dalla norma Fq del P.A.I. (art. 9, comma 3 delle N.d.A.) In queste aree, oltre agli interventi previsti per le aree in frana attiva (Fa), sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente;
- sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa;
- tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

2.4 Norme per le aree in dissesto per fenomeni esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua

2.4.a Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee)

In queste aree sono esclusivamente consentiti:

- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino un aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purchè non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza dovranno essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

2.4.b Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità elevata (Eb)

In queste aree sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;

- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

2.4.c Aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità media o moderata (Em)

Le attività consentite sono regolamentate dalla classe di fattibilità assegnata e dalle "Norme geologiche di Piano".

Le aree sono state classificate in classe di fattibilità 3fattibilità con consistenti limitazioni.

L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla redazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico tecnica dei terreni e dei fenomeni sussistenti.

Le indagini suppletive dovranno essere idonee a valutare la compatibilità degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e quindi consentire di individuare le azioni per poter procedere (o meno) all'edificazione.

Le aree **Em**, classificate in classe di fattibilità geologica per le azioni di Piano 3, possono essere edificabili con riserva; nelle zone Em possono essere previsti utilizzi insediativi a basso indice di edificabilità.

In ogni caso, in tali aree i nuovi edifici andranno realizzati con criteri tali da garantirne la sicurezza nei confronti degli effetti di eventi a carattere eccezionale, tali caratteristiche andranno certificate da specifiche relazioni tecniche.

I nuovi insediamenti andranno inclusi nelle procedure di allertamento/evacuazione predisposte a livello di Piano di Protezione Civile Comunale.

Gli insediamenti residenziali in **aree Em** dovranno essere realizzati con densità edilizia ridotta e andrà tendenzialmente evitata la previsione di realizzazione o potenziamento di insediamenti implicanti utilizzi collettivi quali scuole, alberghi, residence, rifugi, ristoranti, campeggi, impianti sportivi, ecc.

Eventuali proposte di uso delle aree interessate da fenomeni esondazione e dissesti lungo le aste torrentizie, dovranno tenere conto del quadro del dissesto descritto ed essere compatibili con il rischio idraulico sussistente; a tale proposito si ritiene utile che, per gli interventi di trasformazione territoriale, vengano adottate delle Norme di Buona Tecnica, necessarie a ridurre il grado di rischio e che di seguito vengono elencate.

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts. e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 1,50 per metro lineare Importo minimo € 75,00
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,00 per metro lineare Importo minimo € 150,00
Note per A.1 A.2	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un' altra linea. Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio.</p> <p>Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;</p> <p>per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralici all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.</p> <p>Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con linee di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 43 comma 2 della legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 modificato dall'art. 6 comma 18 della legge regionale 31 luglio 2013 n. 5 sono esclusi dal pagamento dei canoni di Polizia Idraulica. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente delibera di Giunta Regionale.</p>	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi.	€ 75,00
Note per C.1	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5.00.</p> <p>Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici.</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p>	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature – sottopassi.	€ 4,00 per metro quadro Importo minimo € 150,00
Note per C.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale.</p> <p>Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di €. 8,00 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.</p>	
Note per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: €. 2,00 per metro quadro (€. 4,00 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica)</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta ne i dati di portata ne il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: €. 8,00 per metro quadro (€. 16,00 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica)</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto.</p> <p>Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie</p> <p>Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone.</p> <p>Solo per i ponti adeguati e compatibili interferenti con i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle.</p>	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S	Scarichi	
S.1	Acque meteoriche e scarichi di fognature privati residenziali.	€ 75,00
Note per S.1	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 150,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 150,00 Importo massimo € 1.500,00
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 150,00; da 16 a 30 cm € 300,00; da 31 a 45 cm € 450,00; ecc...) Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio.	
Note per S.1 S.2	Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 e S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi: <ul style="list-style-type: none"> • scarichi dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: € 75,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli; • scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero; • scarichi esistenti non volanizzati e/o non adeguati ai parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) è applicato il seguente aumento: € 300,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli. Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino i parametri del PTUA, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro e non oltre 5 anni. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€ 450,00
Note per S.3	I parametri correttivi per il calcolo del canone degli scarichi S.1 e S.2 non si applicano agli scarichi S.3; Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€ 75,00
Note per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad una argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€ 150,00 per chilometro Importo minimo € 150,00
Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 210,00 per ettaro Importo minimo € 150,00
Note per O.1.1	<p>In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro.</p> <p>Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento.</p> <p>Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento.</p> <p>Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare.</p> <p>Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1.</p> <p>I titolari di concessione o di nullaosta, di taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie.</p> <p>I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it.</p> <p>Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso la Sede Territoriale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 170,00 per ettaro Importo minimo € 150,00
Note per O.1.2	<p>Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,20 per metro quadro Importo minimo € 150,00
Note per O.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi.</p> <p>Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,00 per metro quadro Importo minimo € 150,00
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,00 per metro quadro Importo minimo € 1000,00
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,00 per metro quadro Importo minimo € 2.000,00
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,50 per metro quadro Importo minimo € 10.000,00
Note per O.3	<p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso.</p> <p>Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica.</p> <p>L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere rientrano nella tipologia O.6 e sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per O.4	<p>Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati.</p> <p>Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.</p>	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 150,00
Note per O.5	<p>Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.</p>	
O.6	Difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso.	Gratuito
Note per O.6	<p>Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	
O.7	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica.	Gratuito
Note per O.7	<p>Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.</p> <p>Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.</p>	

Note Generali

1. Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
 2. Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a € 75,00 o € 150,00 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
 3. Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 €.
 4. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera (L.R. 10/2009 - Art. 6 - comma 3).
 5. I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
 6. I canoni per le escavazione di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica.
 7. Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
 8. Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
 9. I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
 10. I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
 11. **Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.**
-

CONCESSIONE AL/ALLA («RICHIEDENTE») DI AREA DEMANIALE IN FREGIO AL («CORSO_DACQUA») («N_PROGR»), IN COMUNE DI _____ PROV. (_____) PER («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO») - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE _____

VISTI:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l’art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l’art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
-
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)”;

[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]

- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” e s.m.i.;
- l’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale” e s.m.i.;
- la _____ D.g.r. _____ n. _____ del _____ “ _____ ”;

[inserire riferimenti della deliberazione di approvazione dello schema di decreto]

- l’istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTA»), («INDIRIZZO») Cod. Fisc/part.IVA («CODICE_FISCALE_o_PIVA»), pervenuta in

data _____ ed assunta al protocollo n. _____, intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale in fregio al («CORSO_DACQUA»)(«N_PROGR»), individuata dal/dai mappale/i n. ____ del foglio n. _____, nel Comune di _____, prov. (____) per («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO»);

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

CONSIDERATO che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. _____ del _____ " _____ "

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

VISTA la nota del _____, pervenuta in data _____ ed assunta al protocollo n. _____ con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo le specifiche progettuali e modalità esecutive definite nel progetto allegato alla domanda (e successivamente integrato con nota pervenuta in data _____ ed assunta al protocollo n. _____);

PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Sede Territoriale di _____ in data _____ e in cui sono recepiti i pareri acquisiti

VERIFICATA a seguito dell'istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di _____ (_____);

VISTA la comunicazione pervenuta in data _____ ed assunta al protocollo n. _____ con cui il richiedente ha sottoscritto i diritti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la modalità di esecuzione e gestione sia delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria che della porzione di area demaniale interessata, di seguito specificati:

- **Durata:** *La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni _____ («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente. La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.*
- **Obblighi generali del Concessionario:**
 - ***L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza sopra richiamata. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.***
 - *La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.*

- *Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area /e le opere di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.*
- **Diritti dei terzi:** *La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.*
- **Oneri vari:** *Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto*
- **Cause di decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca:**
 - *La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto Concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente comportano la decadenza del titolo concessorio. Il diverso uso dell'area demaniale **[o la realizzazione di opere non conformi al progetto]**, non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.*
 - *In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.*
 - *In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.*
 - *La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario*
- *Da indicare le condizioni specifiche dell'opera....*

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG EX D.G.R. 2591/2014]

DATO ATTO che il presente procedimento tecnico-amministrativo si è concluso entro il termine di 90 giorni, previsto dalla dgr 2591/2014 e s.m.i.;

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG EX D.G.R. 2591/2014]

DATO ATTO che il presente procedimento tecnico amministrativo si è concluso oltre il termine di 90 giorni previsto dalla dgr 2591/2014 e s.m.i., per: *[SPECIFICARE]*

- i necessari approfondimenti istruttori
- la complessità della procedura istruttoria
- ***altra circostanza riferita al procedimento specifico***

RITENUTO di concedere al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») l'area demaniale di cui trattasi per («DURATA_CONCESSIONE»(_____)) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, secondo le modalità di esecuzione delle opere e di gestione delle stesse e della porzione di area demaniale ad esse riferite sopra specificate;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]

CONSIDERATO che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'allegato F della d.g.r. n. X/2591 del 31 ottobre 2014 e s.m.i.:

- è stabilito per l'anno.....in €
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i.);
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.
- deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CANONE]

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. X/2591 del 31 ottobre 2014 e s.m.i.;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]

DATO ATTO:

- che l'istante è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

- che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»);

[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CAUZIONE]

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]

ACQUISITA l'informativa antimafia di cui agli art. 84 e 90 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]

RITENUTO che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r n. _____ del _____ " _____" con la quale è stato affidato a _____ l'incarico di dirigente della Sede Territoriale di _____;

VISTO altresì il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 che definisce le competenze delle strutture regionali;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. di esprimere parere idraulico favorevole e *[da eliminare nel caso di competenza idraulica di AIPO]* di concedere al/alla succitato/a «DITTA_RICHIEDENTE», l'area demaniale in fregio al «CORSO_DACQUA» («N_PROGR»), individuata dal/dai mappale/i n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di «COMUNE»(____), per la realizzazione _____ di «OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO», per «DURATA_CONCESSIONE» (____) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle modalità di esecuzione delle opere e di gestione delle stesse e della porzione di area demaniale ad esse riferite, di seguito specificate:

- ... [elencazione delle prescrizioni tecniche!!!]
- ...
- ...

2. di vincolare il concessionario alle seguenti obbligazioni:

- ***L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato***

all'istanza sopra richiamata. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

- *La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.*
- *Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area /e le opere di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.*

[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]

3. Di stabilire che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'allegato F della d.g.r. n. X/2591 del 31 ottobre 2014 e s.m.i.:

- *è stabilito per l'anno.....in €*
- *è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i.);*
- *è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);*
- *è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.*
- *deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;*

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]

4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ «SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;

5. di accertare a carico di _____ (cod. _____) la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9.0200.04.8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;

6. di impegnare la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 99.01.702.8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore di _____ (cod. _____);

7. di rilasciare la concessione salvo pregiudizio dei diritti dei terzi

8. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;

9. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto;

10. di individuare, quali cause di **decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca**, le seguenti:

- *La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto Concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente comportano la decadenza del titolo concessorio. Il diverso uso dell'area demaniale **[o la realizzazione di opere non conformi al progetto]**, non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.*
- *In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.*
- *In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.*
- *La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario*

11. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;

12. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente.

Il Dirigente della Sede Territoriale
Dott. _____

REGIONE LOMBARDIA

* * *

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in _____, tra la Regione Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata Concedente, rappresentata da _____ in qualità di Dirigente della _____ e «DITTA_ RICHIEDENTE» con sede in «CITTA», «INDIRIZZO» - «CODICE_FISCALE_o_PIVA», di seguito denominata Concessionario, rappresentata da «NOME», in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in _____ atti n. Protocollo _____) **[e relativo progetto n. _____, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale].**

Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al «CORSO_D'ACQUA», individuata **dal/dai mappale/i** n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di _____ (___), **per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso:** _____.

Art. 2 – Durata.

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni «DURATA_CONCESSIONE» («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario.

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato **l'area /e le opere** di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

In particolare il concessionario deve «EVENTUALI PRESCRIZIONI»

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo [«se dovuta anche l'imposta» **e l'imposta regionale**] nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.

[«se dovuta la cauzione» **Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.**]

Art. 4 – Canone di concessione [«se dovuta la cauzione» e cauzione a garanzia].

Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» [«se dovuta anche l'imposta», **di cui € «IMPORTO CANONE» per canone e € «IMPORTO IMPOSTA REGIONALE» per imposta regionale (artt. 26,27,28 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10 e successive modificazioni)].**

Il canone :

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento *concessorio* «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; *la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10);*

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l.2 ottobre 1981, n.546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n.692);

- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.

*[«se dovuta la cauzione» **La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è stabilita in € «IMPORTO» (art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).**]*

Art. 5 – Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 6 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.

La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto Concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente comportano la decadenza del titolo concessorio.

*Il diverso uso dell'area demaniale **[o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare]**, non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.*

La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.

In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titulo sino all'effettivo abbandono dell'area.

In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Direttore generale pro-tempore _____ della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.

Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 10 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Art. 11 – Domicilio legale.

*Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» ,
«INDIRIZZO» .*

Letto ed approvato

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELLA _____

Dott. _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELLA _____

Dott. _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Il presente disciplinare è redatto in triplice originale e consta di n. ... pagine.

CONVENZIONE
tra
COMUNE DI ...
E IL CONSORZIO ...

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente "il **Comune**", codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

il Consorzio di Bonifica _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "il **Consorzio di Bonifica**", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007";

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- l’art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”;
- la D.g.r. n. IX/... del ..., “...”;

PREMESSO che:

- l’art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l’introito dei canoni per l’occupazione e l’uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell’art. 80, comma 5, della l.r. 31/2008, gli enti locali possono stipulare con i Consorzi di Bonifica apposite convenzioni per la gestione del reticolo idrico minore;
- con la D.g.r. n. IX/... del ..., Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il _____, facente parte del Reticolo Idrico Minore, insiste sul comprensorio del Consorzio di Bonifica _____;
- il Comune ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che il Consorzio di Bonifica _____ assuma la gestione e la manutenzione del corso d’acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.

2. Almeno 60 giorni prima della scadenza il Consorzio di Bonifica dovrà manifestare per iscritto la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.

3. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio di Bonifica rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Consorzio di Bonifica

1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla DGR n. IX/_____ del _____ (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con DGC n. _____ del _____.

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore del Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Consorzio di Bonifica, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.
2. Il Consorzio di Bonifica:
 - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
 - si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
 - si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;

- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.
3. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per il Consorzio di Bonifica
Il Presidente/Direttore del consorzio

Per il Comune
Il _____

Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

CONVENZIONE
tra
COMUNE DI ...
E LA COMUNITA' MONTANA ...

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente "**il Comune**", codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

la Comunità Montana _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "**la Comunità Montana**", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del _____ n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- l’art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”;
- la D.g.r. n. IX/... del ..., “...”;

PREMESSO che:

- l’art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l’introito dei canoni per l’occupazione e l’uso delle aree del reticolo idrico minore..., i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell’art. 9, comma 3, della l.r. 19/2008, le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;
- con la D.g.r. n. IX/... del ..., Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del corso d’acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività che la Comunità Montana è chiamata a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Almeno 60 giorni prima della scadenza la Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.

3. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Comunità Montana

1. La Comunità Montana si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività.

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla DGR n. IX/_____ del _____ (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con DGC n. _____ del _____.

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota almeno pari al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 la Comunità Montana, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.
2. La Comunità Montana:
 - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
 - si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
 - si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;

- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.
3. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

2. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per la Comunità Montana
Il Presidente/Direttore

Per il Comune
Il _____

CONVENZIONE

Tra

LA GIUNTA REGIONALE DELLE LOMBARDIA

e la SOCIETÀ

per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove sul reticolo idrico di
competenza regionale

* * * *

L'anno il mese di . il giorno....., presso la sede della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo della Giunta Regionale in Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano, sono convenuti:

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito REGIONE) rappresentata per il presente atto dal Dott. nella sua carica di Direttore Generale della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo, - domiciliato per la sua funzione presso la sede regionale di Milano in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n.;

e

La società (di seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n., R.E.A. n., rappresentata da Dott. legale rappresentante in virtù di procura Notaio in del rep. n., raccolta n.

PREMESSO CHE:

- a) la società costituita in attuazione
- b) altre premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti
- c) altre premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze [di seguito i casi previsti]
 - I. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;
 - II. Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
 - III. I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
 - IV. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.
- d) altre premesse relative alla particolarità tecnica/dimensionali di alcuni manufatti e particolari di

conseguenza particolari modalità di applicazione dei canoni. [di seguito i casi previsti]

- I. Vista la particolarità tecnica dei manufatti con una superficie superiore a 5.000 mq., le Parti concordano una differente applicazione dei canoni dell'allegato F. In particolare per i ponti adeguati e compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua l'applicazione dell'imposta regionale viene calcolata sull'occupazione fisica delle pile dei ponti presenti in alveo mentre sarà disapplicata sulla superficie dell'intero sviluppo.

- e) con il D.lgs. n 112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le dgr 7868 del 25 gennaio 2002, dgr 13950 del 01 agosto 2003, 5774 del 31 ottobre 2007, 10402 del 28 ottobre 2009, 713 del 26 ottobre 2010, 2362 del 13 ottobre 2011 e 4287 del 25 ottobre 2012 e la Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;
- f) nella normativa vigente è previsto che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con la Regione da stipularsi in base al modello pubblicato nell'allegato G della stessa dgr;
- g) la società ha consegnato/si impegna a consegnare entro il lo stato della propria rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico principale di competenza regionale;
- h) la società ha consegnato l'elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il reticolo idrico principale di competenza regionale indicato come Allegato 1;
- i) la Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula della presente convenzione
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere un Accordo, oltre che per le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte di, anche per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche di(elettrdotto, gasdotto, acquedotto ecc,)con il demanio idrico in gestione alla Regione, che comprenda l'intera gestione amministrativa sostitutiva, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- k) il presente costituisce pertanto anche Accordo sostitutivo dei singoli provvedimenti concessori individuati nell'allegato 1 per le interferenze esistenti all'atto della presente convenzione tra la rete tecnologiche / infrastrutture e il demanio idrico in gestione alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990;
- l) l'applicazione del presente Accordo comporterà per entrambe le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra linee tecnologiche / infrastrutture e il demanio idrico e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in

particolare l'applicazione dell'Accordo ha finalità di pubblico interesse in quanto la Regione Lombardia stima un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative sia dell'istruttoria e della riscossione dei canoni di occupazione delle aree del demanio idrico;

m) la quantificazione di quanto dovuto dalla società a titolo di arretrato per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti e che la stipulazione del presente Accordo comporta, quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale, sia il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua) sia il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in gestione alla Regione Lombardia.

Resta fermo l'impegno della società ad effettuare sugli impianti così legittimati, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per la REGIONE, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza idraulica, qualora se ne verificasse la necessità.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

In funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti da concessionare verranno definiti di volta in volta procedure semplificate per l'identificazione e la quantificazione delle interferenze.

Le interferenze da concessionare devono avere caratteristiche compatibili del con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati.

In caso alcune opere non abbiano caratteristiche di cui sopra la società si impegna:

- ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione
[oppure]
- a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua
[oppure]
- ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua
[oppure]
- a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Per i corsi d'acqua di competenza di AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) l'agenzia ha rilasciato parere in data.....

La Regione sulla base della documentazione consegnata dalla società rete di linee tecnologiche / infrastrutture georeferenziata di competenza su tutto il territorio regionale, procederà ad aggiornare i propri archivi e ad effettuare verifiche a campione con i dati presenti nel SIT.

ART. 5 - Nuove Interferenze.

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con in demanio idrico di competenza regionale che rientrino nelle tipologie individuata nel disciplinare tecnico (allegato 2) sottoscritto dalle parti, presenterà istanza in modalità on-line utilizzando il sistema SIPIUI (Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche) per il rilascio della concessione necessaria allegando alla stessa la documentazione semplificata concordata in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Versata la prima annualità di canone ed ottenuto il provvedimento, che verrà emesso nel rispetto della tempistica stabilita dalla legge. n. 241/90 e s.m.i., i lavori di costruzione dell'impianto potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato ai punti a), b) [inserire eventualmente altre premesse] delle premesse Regione Lombardia riconosce alla società la riduzione al 10% dell'importo dei canoni individuati nell'allegato F della presente delibera di Giunta.

La Regione, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società, l'elenco dei canoni relativi alle interferenze. La società, entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le interferenze indicate dalla Regione e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno regione invierà alla società una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure

una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.

A titolo di canoni demaniali per l'anno la società, verserà alla Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il l'importo di euro (diconsi Euro/00).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche / infrastrutture

. L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto alla Regione a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.

La Società si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.

ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse

Considerato che tutte le opere oggetto della presente convenzione, pur non avendo autorizzazione idraulica, hanno comunque un'autorizzazione ministeriale/ regionale/ provinciale nell'ambito della pianificazione o della tutela dell'ambiente o del paesaggio;

Considerato inoltre che la consegna da parte della società..... della mappa georeferenziata di tutte le proprie interferenze con il reticolo idrico principale rappresenta per Regione Lombardia un notevole vantaggio in termini di semplificazione ed economicità dell'attività tecnico, amministrativa e accertativa si stabilisce che per i canoni arretrati non debbano essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.

Si riconosce l'applicazione della prescrizione breve pari a 5 anni precedenti all'anno della stipula della presente convenzione più interessi.

Pertanto a titolo di indennità per occupazioni senza titolo idraulico dovuti per le linee tecnologiche / infrastrutture per i periodi anteriori all'anno in corso, si concorda l'importo complessivo di Euro (diconsi Euro/00), da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati dalla Società nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a Euro (diconsi Euro/00), per un saldo di Euro (diconsi Euro/00).

L'importo relativo ai canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato in un'unica soluzione contestualmente al pagamento del canone annuo complessivo relativo all'anno (oppure secondo il programma di rateizzazione previsto dalla D.g.r. 30 novembre 2011 - n.IX / 258)

In relazione a quanto sopra, la Regione da atto che con il pagamento di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente Accordo.

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società Si impegna a ritirare qualsiasi opposizione / azione legale intrapresa nei confronti di Regione Lombardia relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo di cui al comma 2 la Regione si impegna ad archiviare i procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente Accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società concessionaria costituirà a favore della Regione una unica polizza fidejussoria di importo da pattuire [pari ad almeno il 20% del al canone annuale comprensivo di imposta quando dovuta].

La cauzione dovrà essere escutibile a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale.

Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

Le parti concordano una verifica e/o modifica dell'importo della fideiussione quando necessario.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti la Ster competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, la Ster (Sede Territoriale Regionale) competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario

Sono a carico della società il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti

La Ster competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il

tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas – Distribuzione acqua) e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

La Ster potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per la Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni 19 i soggetti privati o 30 per gli enti Pubblici.

Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione

ART. 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate, per altri 19 anni, in favore del soggetto concessionario, previa eventuale rideterminazione del canone ed in base alle esigenze del territorio che si presenteranno.

ART. 16 - Motivi di diniego

La Ster competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

ART. 17 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'annata successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

ART. 18 - Rinuncia alla Concessione

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione dismettendo una o più interferenze inoltrando

richiesta scritta alla Ster competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia e contestuale ripristino stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC

Per Regione Lombardia..... e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 30 Giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, Regione informa la società che le finalità e modalità del trattamento sono il rilascio di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico

I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici

I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile del trattamento è il Direttore protempore della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo

I dati potranno eventualmente essere trattati anche dalle Lombardia Informatica s.p.a., e Lombardia Gestione s.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.

In relazione al presente trattamento la Società può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il

Per la REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ

CONVENZIONE

Tra

IL COMUNE DI.....(singolo o in forma associata con altri comuni)

e la SOCIETÀ

per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove sul reticolo idrico di competenza regionale

* * * *

L'anno il mese di il giorno..... , presso la sede del Comune di.....sono convenuti:
il Comune di..... rappresentato per il presente atto dal Dott. nella sua carica di in
forza di delega conferitagli dacon deliberazione n.;
e

La società (di seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale,
Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n., R.E.A. n.,rappresentata
da Dott. legale rappresentante in virtù di procura Notaio in del rep. n.
....., raccolta n.

PREMESSO CHE:

- n) la società costituita in attuazione
 - o) altre premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti
 - p) altre premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze [di seguito i casi previsti]
- V. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;
- VI. Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
- VII. I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
- VIII. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.
- q) altre premesse relative alla particolarità tecnica/dimensionali di alcuni manufatti e particolari di conseguenza particolari modalità di applicazione dei canoni. [di seguito i casi previsti]
- IX. Vista la particolarità tecnica dei manufatti con una superficie superiore a 5.000 mq., le Parti concordano una differente applicazione dei canoni dell'allegato F. In particolare per i ponti adeguati e compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua l'applicazione dell'imposta regionale viene calcolata sull'occupazione fisica delle pile dei ponti presenti in alveo mentre sarà disapplicata sulla superficie dell'intero sviluppo.
- r) con il D.lgs. n 112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le dgr 7868

del 25 gennaio 2002, dgr 13950 del 01 agosto 2003, 5774 del 31 ottobre 2007, 10402 del 28 ottobre 2009, 713 del 26 ottobre 2010, 2362 del 13 ottobre 2011 e 4287 del 25 ottobre 2012 e il Comune hanno determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

s) nella normativa vigente è previsto che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con il Comune da stipularsi in base al modello pubblicato nell'allegato G della stessa dgr;

t) la società ha consegnato/si impegna a consegnare entro il lo stato della propria rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico principale di competenza regionale;

u) la società ha consegnato l'elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il reticolo idrico principale di competenza regionale indicato come Allegato 1;

v) il Comune ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula della presente convenzione

w) le Parti hanno inteso sottoscrivere un Accordo, oltre che per le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte di, anche per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche di(elettrdotto, gasdotto, acquedotto ecc,)con il demanio idrico in gestione al Comune, che comprenda l'intera gestione amministrativa sostitutiva, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

x) il presente costituisce pertanto anche Accordo sostitutivo dei singoli provvedimenti concessori individuati nell'allegato 1 per le interferenze esistenti all'atto della presente convenzione tra la rete tecnologiche / infrastrutture e il demanio idrico in gestione al Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990;

y) l'applicazione del presente Accordo comporterà per entrambe le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra linee tecnologiche / infrastrutture e il demanio idrico e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione dell'Accordo ha finalità di pubblico interesse in quanto il Comune stima un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative sia dell'istruttoria e della riscossione dei canoni di occupazione delle aree del demanio idrico;

z) la quantificazione di quanto dovuto dalla società a titolo di arretrato per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti e che la stipulazione del presente Accordo comporta, quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale, sia il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua) sia il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in gestione al Comune.

Resta fermo l'impegno della società ad effettuare sugli impianti così legittimati, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza idraulica, qualora se ne verificasse la necessità.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

In funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti da concessionare verranno definiti di volta in volta procedure semplificate per l'identificazione e la quantificazione delle interferenze.

Le interferenze da concessionare devono avere caratteristiche compatibili del con i regimi idraulici dei corsi d'acqua interessati.

In caso alcune opere non abbiano caratteristiche di cui sopra la società si impegna:

- ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione
[oppure]
- a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua
[oppure]
- ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua
[oppure]
- a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Per i corsi d'acqua di competenza di AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) l'agenzia ha rilasciato parere in data.....

Il Comune sulla base della documentazione consegnata dalla società rete di linee tecnologiche / infrastrutture georeferenziata di competenza su tutto il territorio regionale, procederà ad aggiornare i propri archivi e ad effettuare verifiche a campione con i dati presenti nel SIT.

ART. 5 - Nuove Interferenze.

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con in demanio idrico di competenza regionale che rientrino nelle tipologie individuata nel disciplinare tecnico (allegato 2) sottoscritto dalle parti, presenterà istanza in modalità on-line utilizzando il sistema SIPIUI (Sistema

Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche) per il rilascio della concessione necessaria allegando alla stessa la documentazione semplificata concordata in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Versata la prima annualità di canone ed ottenuto il provvedimento, che verrà emesso nel rispetto della tempistica stabilita dalla legge. n. 241/90 e s.m.i., i lavori di costruzione dell'impianto potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato ai punti a), b) [inserire eventualmente altre premesse] delle premesse il Comune riconosce alla società la riduzione al 10% dell'importo dei canoni individuati nell'allegato F della presente delibera di Giunta.

Il Comune, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società, l'elenco dei canoni relativi alle interferenze. La società, entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le interferenze indicate dal Comune e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune invierà alla società una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.

A titolo di canoni demaniali per l'anno la società, verserà al Comune, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il l'importo di euro (diconsi Euro/00).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche / infrastrutture L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto al Comune a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.

La Società si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.

ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse

Considerato che tutte le opere oggetto della presente convenzione, pur non avendo autorizzazione idraulica, hanno comunque un'autorizzazione ministeriale/ regionale/ provinciale nell'ambito della pianificazione o della tutela dell'ambiente o del paesaggio;

Considerato inoltre che la consegna da parte della società..... della mappa georeferenziata di tutte le proprie interferenze con il reticolo idrico principale rappresenta per il Comune un notevole vantaggio in termini di semplificazione ed economicità dell'attività tecnico, amministrativa e accertativa si stabilisce che per i canoni arretrati non debbano essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.

Si riconosce l'applicazione della prescrizione breve pari a 5 anni precedenti all'anno della stipula della presente convenzione più interessi.

Pertanto a titolo di indennità per occupazioni senza titolo idraulico dovuti per le linee tecnologiche / infrastrutture per i periodi anteriori all'anno in corso, si concorda l'importo complessivo di Euro (diconsi Euro/00), da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati dalla Società nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a Euro (diconsi Euro/00), per un saldo di Euro (diconsi Euro/00).

L'importo relativo ai canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato in un'unica soluzione contestualmente al pagamento del canone annuo complessivo relativo all'anno (oppure secondo il programma di rateizzazione previsto dalla D.g.r. 30 novembre 2011 - n.IX / 258)

In relazione a quanto sopra, il Comune da atto che con il pagamento di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente Accordo.

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società Si impegna a ritirare qualsiasi opposizione / azione legale intrapresa nei confronti del Comune relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo di cui al comma 2 il Comune si impegna ad archiviare i procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente Accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società concessionaria costituirà a favore del Comune una unica polizza fidejussoria di importo da pattuire [pari ad almeno il 20% del al canone annuale comprensivo di imposta quando dovuta].

La cauzione dovrà essere escutibile a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale.

Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

Le parti concordano una verifica e/o modifica dell'importo della fideiussione quando necessario.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificassero danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti la Ster competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, la Ster (Sede Territoriale Regionale) competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario

Sono a carico della società il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti

La Ster competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas – distribuzione acqua) e non chiederà al Comune alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

La Ster potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per il Comune, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni 19 i soggetti privati o 30 per gli enti pubblici.

Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate, per altri 19 anni, in favore del soggetto concessionario, previa eventuale rideterminazione del canone ed in base alle esigenze del territorio che si presenteranno.

ART. 16 - Motivi di diniego

La Ster competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

ART. 17 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

ART. 18 - Rinuncia alla Concessione

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta alla Ster competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia e contestuale ripristino stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC

Per il Comune e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 30 Giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario così come previsto dagli artt. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, il Comune informa la società che le finalità e modalità del trattamento sono il rilascio di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico .

I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici

I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Il titolare del trattamento è....., nella persona dicon sede in

Responsabile del trattamento è.....

I dati potranno eventualmente essere trattati anche daper le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.

In relazione al presente trattamento la Società può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il

Per il Comune

Per la SOCIETÀ

A partire dal 01 gennaio 2014 le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale sono da inoltrare a Regione Lombardia, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito www.tributi.regione.lombardia.it

Per accedere occorre accreditarsi mediante registrazione nell'area personale oppure si può accedere tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale).

Per le domande presentate in modalità digitale non sono previste spese di istruttoria;

La domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici; il pagamento del bollo all'interno della procedura è possibile con carta di credito con la commissione di 1 euro.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare domanda per una persona giuridica. È ammesso qualunque sistema di firma digitale che generi un file .p7m.

È ammessa l'attestazione di firma digitale dell'istanza effettuata con la CRS.

All'interno della domanda il richiedente si dovrà scegliere la Sede Territoriale Regionale competente per territorio a cui inviare la domanda. Per eventuali chiarimenti fare riferimento all'area contatti sul sito www.poliziaidraulica.regione.lombardia.it

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per una persona fisica:

- Nome e cognome
- Codice fiscale
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Comune di residenza
- Indirizzo di residenza
- Numero di telefono
- e-mail

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per un soggetto giuridico o ente pubblico

- Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
- Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
- Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
- Comune sede legale
- Indirizzo sede legale
- Data costituzione
- Numero R.E.A.
- Provincia di iscrizione

- Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
- Codice fiscale rappresentante legale o amministratore

- Luogo di nascita rappresentante legale o amministratore
 - Data di nascita rappresentante legale o amministratore
 - Comune di residenza rappresentante legale o amministratore
 - Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
 - Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
 - e-mail rappresentante legale o amministratore
-

Documenti da allegare alla domanda di polizia idraulica

All'interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i documenti in formato digitale (formati ammessi: doc; xls; jpg; pdf;). Ogni singolo allegato potrà avere dimensione massima di 20 MB.

1. Relazione tecnica costituita da:

- a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
- b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
- d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- e. Caratteristiche tecniche dell'opera;
Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.
- f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
- g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

2. Elaborati grafici:

- a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- c. Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
- d. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
- e. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- f. Profilo idraulico;
- g. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

3. Certificazioni allegate:

- a. Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Gentile Signore/a

Desideriamo informarla che il D.Lgs .n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del Codice. Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento:

- *I dati da Voi forniti sono trattati allo scopo del rilascio del nulla-osta idraulico o per l'ottenimento della concessione per l'uso del demanio idrico*

I dati saranno trattati con le seguenti modalità:

- *trattamento manuale*
- *trattamento con strumenti elettronici e informatici*

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati:

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Titolare del trattamento :

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile del trattamento:

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo

I dati potranno eventualmente essere trattati anche:

- *dalla società Harnekinfo, software-house produttrice del programma gestionale per la polizia idraulica responsabile esterno del trattamento dei dati nella persona del suo legale rappresentante.*
- *da Lombardia Informatica s.p.a., e Lombardia Gestione s.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.*

Diritti dell'interessato:

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.